Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 333

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 3 dicembre 1981**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1982.

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

Regione Marche

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 20 novembre 1981, n. **694.**

Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1924 che approva il testo unico delle leggi per l'imposta di fabbricazione sullo zucchero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1924, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale dello zucchero e nel contempo di provvedere al finanziamento degli aiuti nazionali di adattamento previsti dal regolamento (CEE) n. 1785/81 del 30 giugno 1981;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 novembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Per le cessioni e le importazioni di zucchero, di cui al numero 35 della tabella *A*, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura dell'otto per cento.

Art. 2.

L'imposta di fabbricazione sullo zucchero e la corrispondente sovraimposta di confine sullo zucchero importato dall'estero sono aumentate a L. 8.818 per ogni quintale di zucchero di prima classe e a L. 8.465 per ogni quintale di zucchero di seconda classe.

Le riduzioni dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine sullo zucchero e sul glucosio, di cui agli articoli 1, secondo e terzo comma, 2 e 5 del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1180, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1963, n. 1442, sono soppresse.

I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente decreto sono riservati allo Stato.

Art. 3.

La Cassa conguaglio zucchero, a partire dalla campagna bieticolo-saccarifera 1981-82, è autorizzata a provvedere alla corresponsione ai bieticoltori ed alla industria di trasformazione della barbabietola degli aiuti nazionali di adattamento previsti dalla normativa comunitaria.

Per la campagna bieticolo-saccarifera 1981-82 l'assegnazione di fondi alla Cassa conguaglio zucchero è autorizzata nel limite di lire 202 miliardi ed i criteri di erogazione degli aiuti sono stabiliti con provvedimento C.I.P.

I limiti e le modalità di erogazione degli aiuti di cui al precedente primo comma e di eventuali altre misure a favore del settore sono stabiliti per le campagne seguenti con delibera del C.I.P.E., su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le assegnazioni dei fondi alla Cassa conguaglio zucchero per il pagamento degli aiuti di cui al precedente primo comma sono effettuate in unica soluzione entro e non oltre il 15 gennaio di ciascun anno a partire dal 1982.

Art. 4.

Per il ripianamento del disavanzo della Cassa conguaglio zucchero maturato al 30 giugno 1981, stimato in lire 60,5 miliardi, può provvedersi, a decorrere dall'anno 1982, a valere sul maggior gettito derivante dalle misure fiscali di cui ai precedenti articoli 1 e 2 del presente decreto una volta assicurata l'assegnazione alla stessa Cassa delle somme necessarie per le finalità di cui al primo comma del precedente art. 3.

Per l'anno 1982 per lo scopo di cui al precedente comma è autorizzata una prima assegnazione nel limite di lire 28 miliardi.

Art. 5.

La complessiva somma di cui al secondo comma del precedente art. 3 e al secondo comma del precedente art. 4, valutata sino ad un massimo di lire 230 miliardi, sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 30 miliardi nell'anno finanziario 1981 e, per la residua somma, nell'anno finanziario 1982.

Lo stanziamento per gli anni successivi sarà annualmente determinato con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato e, relativamente agli aiuti di cui al primo comma del precedente art. 3, sulla base della delibera del C.I.P.E. prevista dal penultimo comma dello stesso articolo.

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto per gli anni 1981 e successivi si provvede con i proventi derivanti dalle misure fiscali di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Il presente decreto entra il vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — LA MALFA — ANDREATTA — MARCORA — BARTOLOMEI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1981
Atti di Governo, registro n. 37, *foglio n.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1981, n. 695.

Istituzione della borsa merci in Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla ricostituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, per la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la deliberazione 14 luglio 1980, n. 373, con la quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste ha proposto la istituzione di una borsa merci in quella città;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita in Trieste la borsa per la contrattazione in merci, regolata dalle leggi 20 marzo 1913, n. 272 e 30 maggio 1950, n. 374.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1981

PERTINI

PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1981
Registro n. 9 *Industria, foglio n.* 32

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 ottobre 1981.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni di polizza e di opzioni presentate dalla S.p.a. Unione subalpina di assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni l'Unione subalpina di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, a rivalutazione annua gratuita della prestazione, delle relative condizioni di polizza e di tre opzioni a scadenza e tre al termine del differimento;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, le relative condizioni di polizza e le sotto descritte opzioni presentate dalla società per azioni Unione subalpina di assicurazioni, con sede in Torino:

tariffa VIII c.u., relativa all'assicurazione a premio unico di una rendita vitalizia differita, con controassicurazione in caso di premorienza dell'assicurato, rivalutabile ogni anno gratuitamente in funzione dell'andamento del rendimento finanziario del relativo fondo di gestione degli investimenti, garantito da società di verifica contabile legalmente riconosciuta;

condizioni di polizza della tariffa VIII c.u.;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita assicurata in un capitale liquidabile immediatamente;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita assicurata in una rendita certa per un prefissato numero di anni (5 o 10) e successivamente vitalizia;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita assicurata in una rendita vitalizia su due teste, parzialmente o totalmente reversibile a favore della teste sopravvivente;

tariffa XII u., relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale liquidabile a scadenza o immediatamente in caso di premorienza dell'assicurato, rivalutabile ogni anno gratuitamente in funzione dello andamento del rendimento finanziario del relativo fondo di gestione degli investimenti, garantito da società di verifica contabile legalmente riconosciuta;

condizioni di polizza della tariffa XII u.;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale in una rendita vitalizia, rivalutabile annualmente;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale in una rendita rivalutabile certa per un prefissato numero di anni (5 o 10) e successivamente vitalizia;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale in una rendita vitalizia rivalutabile su due teste parzialmente o totalmente reversibile a favore della testa sopravvivente.

Roma, addì 6 ottobre 1981

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(6706)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 novembre 1981.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 63 della legge di pubblica sicurezza - testo unico 18 giugno 1931, n. 773;

Visto l'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1934, titolo VII, articoli da 87 a 100;

Ritenuta la necessità di apportare a detti articoli le modificazioni che la pratica ha dimostrato necessarie;

Udita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili;

Sentito il parere dei Ministri e degli enti professionali interessati;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'allegato testo contenente nuove norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1981

Il Ministro: ROGNONI

NORME DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE AUTORIMESSE E SIMILI

0. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti norme valgono le seguenti definizioni:

Altezza degli edifici — E' l'altezza massima misurata dal livello del pavimento dell'ultimo piano al livello del piano esterno accessibile ai carri di soccorso dei vigili del fuoco.

Altezza dei piani — E' l'altezza libera interna tra pavimento e soffitto; per i soffitti a volta l'altezza è misurata dalla media aritmetica dell'altezza del piano d'imposta e dell'altezza massima misurata tra il pavimento e l'intradosso della volta; per i soffitti a cassettoni o comunque che presentano sporgenze di travi, l'altezza va misurata dal pavimento all'intradosso della trave, qualora le porzioni di soffitto delimitate dalle travi stesse non abbiano aperture di ventilazione.

Autofficina o officina di riparazione autoveicoli — Area coperta destinata alle lavorazioni di riparazione e manutenzione di autoveicoli.

Autorimessa — Area coperta destinata al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli; si distinguono in parcheggi e rimesse.

Autosalone o salone di esposizione autoveicoli — Area coperta destinata all'esposizione e alla vendita di autoveicoli.

Autoveicolo — Veicolo o macchina con motore a combustione interna.

Box — Area racchiusa entro pareti di muratura resistenti al fuoco almeno 60', destinata al ricovero di un solo autoveicolo.

Capacità di deflusso o di sfollamento — Numero massimo consentito di persone che possono defluire attraverso una uscita di « modulo uno ».

Capacità di parcamento — E' data dal rapporto tra la superficie del locale e la superficie specifica di parcamento.

Compartimenti antincendio — Sezioni di un edificio separate da muro tagliafuoco della resistenza al fuoco dell'edificio stesso.

Comportamento al fuoco — Insieme di trasformazioni fisiche e chimiche di un materiale o di un elemento da costruzione (componente o struttura) sottoposto all'azione distruttiva del fuoco.

Densità di affollamento — E' il maggior numero prevedibile di persone presenti per unità di superficie lorda di pavimento (persone/mq).

Filtro a prova di fumo — Disimpegno, aerato a mezzo di canna di ventilazione della sezione non inferiore a 0,10 mq sfociante al di sopra della copertura dell'edificio e munito di doppia porta resistente al fuoco, o tenuto in sovrappressione a mezzo di impianto di ventilazione meccanica.

Larghezza totale delle uscite di ogni piano — Misura del numero dei moduli di uscita necessari allo sfollamento totale del piano.

Luogo sicuro — Spazio scoperto (piazze e vie private, cortili, terrazze, balconi, ponti o passerelle fra edifici) di adeguate dimensioni e di facile accessibilità alla strada pubblica oppure scale protette, ove consentite, oppure « filtro » a prova di fumo fra compartimenti antincendi oppure galleria o corridoio protetto.

Massimo affollamento ipotizzabile — Massimo numero prevedibile di persone presenti a qualsiasi titolo in ogni piano dell'edificio. E' determinato dal prodotto della densità di affollamento per la superficie lorda del pavimento.

Modulo di uscita — Unità di misura della larghezza delle vie di uscita. Esprime la larghezza media occupata da una persona e si assume uguale a 0,60 m.

Parcheggio — Area coperta destinata al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli eseguita dal conducente per lo accesso, l'uscita e il parcamento dei veicoli stessi.

Piano di riferimento — Piano della strada, via, piazza, cortile o spazio a cielo scoperto dal quale si accede o si può accedere all'autorimessa ed è utilizzabile per la manovra dei carri di soccorso dei vigili del fuoco in caso di emergenza.

Rampa — Piano inclinato destinato a superare il dislivello fra un piano e l'altro di un edificio.

Rampa aperta — Rampa sprovvista di pareti perimetrali per almeno 3/4 del perimetro.

Rampa a prova di fumo — Rampa avente le stesse caratteristiche della scala a prova di fumo.

Rampa a prova di fumo interna — Rampa avente le stesse caratteristiche della scala a prova di fumo interna.

Rampa protetta — Rampa avente le stesse caratteristiche della scala protetta.

Reazione al fuoco — Grado di partecipazione di un materiale combustibile ad un fuoco al quale è sottoposto.

Resistenza al fuoco — Attitudine di un elemento da costruzione (componente o struttura) a conservare, durante un periodo determinato, la stabilità, la tenuta e/o l'isolamento termico richiesti.

Rimessa — Area coperta destinata al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli, eseguita da personale addetto, a mano o a mezzo di dispositivi meccanici.

Scala a prova di fumo — Scala realizzata entro gabbia costituita da pareti resistenti al fuoco almeno 120' ed avente accesso, per ogni piano, da balcone esterno o da disimpegno completamente aperto su spazio a cielo scoperto per almeno un lato e con porte resistenti al fuoco almeno 60' provviste di congegno di autochiusura o chiusura automatica in caso di incendio.

Scala a prova di fumo interna — Scala racchiusa entro gabbia costituita da pareti resistenti al fuoco almeno 120' ed avente l'accesso, per ogni piano, da disimpegno aerato a mezzo di condotte di ventilazione di adeguata sezione sfocianti al di sopra della copertura della gabbia medesima e con porte resistenti al fuoco almeno 60' provviste di congegno di autochiusura o chiusura automatica in caso di incendio.

Scala protetta — Scala racchiusa entro gabbia, costituita da pareti resistenti al fuoco almeno 120', avente accesso diretto al pianerottolo di ogni piano e con porte resistenti al fuoco almeno 60' provviste di congegno di autochiusura o chiusura automatica in caso di incendio.

Servizi annessi — Le officine di riparazione di parti meccaniche e di carrozzerie, le stazioni di lavaggio e lubrificazione, esercizi di vendita di carburanti, uffici, guardianìa, alloggio custode, a servizio delle autorimesse o degli autosaloni.

Stabilità al fuoco — Capacità di un elemento da costruzione, portante o no, di conservare la resistenza meccanica sotto l'azione del fuoco.

Superficie specifica di parcamento — Area necessaria alla manovra e al parcamento di ogni autoveicolo.

Superficie lorda — Superficie lorda del pavimento di qualsiasi piano è la superficie del piano o parte di esso compresa entro il perimetro esterno dei muri o pareti delimitanti il piano stesso o parte di esso.

Tagliafuoco — Attitudine di un elemento da costruzione (componente o struttura) ad assicurare simultaneamente la stabilità al fuoco, la tenuta al fuoco e l'isolamento termico.

Tenuta al fuoco — Attitudine di un elemento da costruzione separativo a non lasciar passare né produrre — se sottoposto all'azione del fuoco su un lato — fiamme, vapori o gas caldi sul lato non esposto.

Uscita — Il termine è adoperato nelle due accezioni per indicare:

1) movimento di persone dall'interno di luogo circoscritto all'esterno;

2) apertura praticata attraverso struttura o parete per il deflusso di persone all'esterno.

Via di uscita — Percorso orizzontale e/o sub-verticale che conduce da un punto interno qualsiasi dell'edificio all'esterno, su strada pubblica o in luogo sicuro. Il percorso può comprendere corsìe, corridoi, spazi di locali intermedi, vani di porte di accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi.

1. Generalità

1.0. *Scopo.*

Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza intesi a conseguire lo scopo di tutelare l'incolumità delle persone e la preservazione dei beni contro i rischi d'incendio e di panico nei luoghi destinati alla sosta, al ricovero, alla esposizione e alla riparazione di autoveicoli.

1.1. *Classificazione.*

1.10. In base alla destinazione dell'edificio in cui sono ubicate, le autorimesse possono essere di tipo:

a) *Misto*: autorimesse situate nel corpo di edifici destinati anche ad altri usi.

b) *Isolato*: autorimesse situate in edifici esclusivamente destinati a tale uso ed eventualmente tangenti ad edifici destinati ad altri usi per una lunghezza non superiore ad ½ del perimetro di ogni piano.

1.11. In base all'ubicazione rispetto al piano di riferimento, le autorimesse possono essere:

a) *Sotterranee*: autorimesse situate in locali aventi il pavimento a livello inferiore al piano di riferimento.

b) *Fuori terra*: autorimesse situate in locali aventi il pavimento a livello uguale o superiore al piano di riferimento.

1.12 In base alla frazione del fabbricato o del locale sprovvista di pareti perimetrali, le autorimesse possono essere:

a) *Aperte*: autorimesse fuori terra sprovviste di pareti perimetrali in ogni piano per una lunghezza almeno pari a metà del perimetro.

b) *Chiuse*: autorimesse con pareti perimetrali attraverso le quali sono praticate le sole aperture di aerazione, illuminazione ed accesso.

1.2. *Campo di applicazione.*

Le presenti norme si applicano alle autorimesse ed alle attività indicate al precedente punto 1.0 di nuova istituzione, o in casi di sostanziali modifiche o ampliamento di quelle esistenti.

Per quelle già autorizzate, valgono le disposizioni in vigore alla data di emanazione delle presenti norme.

E' in facoltà del richiedente applicare le presenti norme anche per quelle esistenti.

Sono esenti dall'applicazione delle presenti norme le autorimesse ad uso privato con numero di autoveicoli non superiore a 9, per le quali si applicano le norme di sicurezza di cui al successivo punto 1.3.

L'indicazione circa il numero massimo di autoveicoli che si intendano ricoverare deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare del diritto all'uso del locale, al quale compete l'obbligo della osservanza delle norme di cui al punto 1.3.

1.3 a) *Autorimesse del tipo misto con numero di veicoli non superiore a 9.*

Le strutture orizzontali e verticali devono avere una resistenza al fuoco non inferiore a 60'.

Le eventuali comunicazioni con i locali dell'edificio a diversa destinazione, devono essere protette con porta resistente al fuoco almeno 30' con chiusura automatica.

La superficie di aerazione naturale deve essere non inferiore ad 1/30 della superficie in pianta.

L'altezza del locale deve essere non inferiore a 2 metri.

b) *Autorimesse del tipo isolato con numero di autoveicoli non superiore a 9.*

Le strutture verticali e orizzontali devono essere incombustibili e di classe I di reazione al fuoco.

Le eventuali comunicazioni con i locali dell'edificio a diversa destinazione devono essere protette con porta resistente al fuoco almeno 30' con chiusura automatica.

La superficie di aerazione naturale deve essere non inferiore ad 1/30 della superficie in pianta.

L'altezza del locale deve essere non inferiore a 2 metri.

2. Costruzione

2.1. *Generalità.*

2.10. *Isolamento.*

a) Le autorimesse fuori terra del tipo isolato devono essere isolate in corrispondenza del perimetro libero (½ del perimetro di ogni piano), mediante interposizione di spazi a cielo scoperto di larghezza non inferiore a 6 metri.

b) Le autorimesse fuori terra del tipo misto devono essere attestate su spazio a cielo libero per una lunghezza non inferiore ad 1/6 del perimetro della autorimessa stessa; tra il perimetro libero ed i fabbricati vicini deve intercorrere una distanza non inferiore a 6 metri.

c) Le autorimesse interrate del tipo isolato devono essere isolate in corrispondenza del perimetro libero (½ del perimetro di ogni piano), mediante interposizione di spazi a cielo scoperto o grigliato di larghezza non inferiore a 2 metri, a condizione che, in corrispondenza di tali spazi, gli edifici viciniori non presentino aperture.

d) Le autorimesse interrate di tipo misto devono essere attestate su spazi a cielo scoperto o grigliato per una lunghezza non inferiore ad 1/6 del perimetro della autorimessa stessa, a condizione che, in corrispondenza di tali spazi, gli edifici viciniori non presentino aperture; tra il perimetro libero e i fabbricati vicini deve intercorrere una distanza non inferiore a 2 metri.

2.11. *Altezza dei piani.*

Di norma l'altezza dei piani non deve essere inferiore a 3 metri.

E' consentita un'altezza non inferiore a 2,5 metri per le autorimesse aperte; per le autorimesse chiuse l'altezza minima di 2,5 metri è consentita alle condizioni stabilite al punto 2.7.

Per le autorimesse a parcamento con dispositivi meccanici a comando automatico o manuale, è consentita un'altezza non inferiore a 2 metri.

Per i sistemi a parcamento meccanico mediante catene a traslazione orizzontale, l'altezza dei locali deve essere non inferiore a 4,5 metri.

2.12. *Superficie specifica di parcamento.*

La superficie specifica di parcamento media non può essere inferiore a 20 mq per autoveicolo per i parcheggi e a 10 mq per le rimesse.

2.2. *Comportamento al fuoco delle strutture.*

Fino a quando non saranno state emanate le norme sulla resistenza al fuoco degli elementi costruttivi previsti dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

2.20. *Strutture dei locali.*

I locali destinati ad autorimessa devono essere realizzati con strutture incombustibili e resistenti al fuoco.

a) *Autorimesse di tipo misto.*

Le strutture orizzontali e verticali e le strutture di separazione con la rimanente parte degli edifici devono avere una resistenza al fuoco non inferiore al 90'.

b) *Autorimesse di tipo isolato.*

Chiuse. Le strutture orizzontali e verticali e le strutture di separazione con gli edifici contigui devono avere una resistenza al fuoco non inferiore a 90'.

Aperte. E' consentito che le strutture orizzontali e verticali siano incombustibili, mentre le strutture di separazione con gli edifici adiacenti devono avere una resistenza al fuoco non inferiore a 90'.

c) Le strutture di separazione con edifici frequentati dal pubblico e comunque con locali destinati ad assembramento di persone con densità di affollamento che si ipotizza superiore a 0,4 persone per metro quadrato di superficie lorda di pavimento, devono avere una resistenza al fuoco non inferiore a 120' ed essere protette mediante l'installazione di impianto fisso di spegnimento automatico.

2.21. *Dimensionamento delle strutture e delle protezioni.*

Per il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottarsi per alcuni tipi di strutture di resistenza al fuoco prescritta, sono da osservarsi le norme in vigore.

2.3. *Sezionamenti.*

2.30. *Compartimentazione.*

Le autorimesse devono essere suddivise in ogni piano in compartimenti di superfici (in mq) non eccedenti quelle indicate nella seguente tabella:

Tabella 2.30.

SUPERFICIE MASSIMA PER COMPARTIMENTO (in mq)

Piano autorimesse	Fuori terra				Sotterranee	
	miste		isolate		miste	isolate
	aper.	chiu.	aper.	chiu.		
Terra	3500	3000	5500	4000	—	—
1°	3000	2000	5000	3500	2.000	2.500
2°	2500	1500	4000	3000	1.500	2.000
3°	2000	—	3500	3000	—	1.500
4°	2000	—	3500	3000	—	1.500
5°	—	—	3000	2000	—	1.500
6°	—	—	3000	2000	—	1.500
7°	—	—	2500	1500	—	1.500
8°	—	—	2500	1500	—	1.500
Oltre l'8°	—	—	2000	1500	—	1.500

Non è consentito destinare a parcheggio locali situati oltre il 5° piano interrato.

Le pareti di suddivisione devono essere realizzate con strutture tagliafuoco della resistenza al fuoco non inferiore a 90'; è consentito realizzare, attraverso le pareti tagliafuoco, aperture di comunicazione munite di porte a tenuta di fuoco per almeno 60', a chiusura automatica in caso di incendio.

2.4. *Comunicazioni.*

2.40. Per le autorimesse ad uso privato ubicate non oltre il 2° piano interrato di fabbricati di civile abitazione di altezza non superiore a 30 metri, di capacità non superiore a 40 autoveicoli, è consentita la comunicazione con il vano-scala del fabbricato mediante disimpegno munito di porte resistenti al fuoco almeno 30' e a chiusura automatica.

2.41. Per le autorimesse ad uso privato ubicate non oltre il 2° piano interrato di fabbricati di civile abitazione di altezza superiore a 30 metri, è consentita la comunicazione con il vano-scala del fabbricato tramite filtro a prova di fumo.

2.42. Per le autorimesse non contemplate ai precedenti punti 2.40 e 2.41 non è consentita la comunicazione con il vano-scala del fabbricato.

2.43. Le aperture di comunicazione fra i vari piani dell'autorimessa per il passaggio di rampe pedonali, scale, ascensori, elevatori, devono essere racchiuse entro gabbie realizzate con strutture incombustibili e della resistenza al fuoco non inferiore a 120' e munite di porte resistenti al fuoco almeno 60' provviste di congegno di autochiusura o chiusura automatica in caso di incendio.

2.5. *Accessi.*

2.50. *Ingressi.*

Gli ingressi alle autorimesse devono essere ricavati sulle pareti attestate su vie, piazze pubbliche o private, o su spazi a cielo scoperto.

Se l'accesso avviene tramite rampa, si considera ingresso l'apertura in corrispondenza dell'inizio della rampa coperta.

2.51. *Locale ricevimento autoveicoli.*

Per le rimesse meccanizzate deve essere previsto un locale per il ricevimento degli autoveicoli. Tale locale deve avere le carratteristiche costruttive delle autorimesse.

2.52. *Rampe.*

Ogni compartimento deve essere servito almeno da una rampa di larghezza tale da consentire il transito contemporaneo di autoveicoli in salita e in discesa con un minimo di 4,50 metri.

I compartimenti possono essere serviti anche da una unica rampa purché questa sia aperta, o a prova di fumo interna.

Per le autorimesse sotterranee di tipo misto è consentito l'impiego di una sola rampa se la rampa al 2° piano interrato è parzialmente scoperta o se la superficie complessiva dei due piani non supera i 2.500 mq.

Allo scopo di evitare la propagazione verticale del fuoco tra i due piani, l'unica rampa deve essere racchiusa entro pareti realizzate con strutture incombustibili della resistenza al fuoco non inferiore a 120'; le aperture devono essere munite di porte a tenuta di fuoco per almeno 60' e a chiusura automatica in caso di incendio.

Le rampe non dovranno avere pendenza superiore al 20% con un raggio minimo di curvatura non inferiore a 6 metri.

2.6. *Pavimenti.*

2.60. *Pendenza - Acque di lavaggio.*

I pavimenti devono avere una pendenza sufficiente per il convogliamento in collettori delle acque di lavaggio e la loro raccolta in una fossa di separazione di liquidi infiammabili dalle acque residue da inviare in fognatura.

2.61. *Pavimentazione.*

La pavimentazione deve essere realizzata con materiali antisdrucciolevoli e impermeabili.

2.62. *Spandimento di liquidi.*

Le soglie delle porte di comunicazione fra i compartimenti e l'intersezione dei pavimenti e delle rampe devono avere un livello lievemente superiore (3 + 4 cm) a quello del pavimento per evitare spargimento di liquidi da un compartimento all'altro o da un piano all'altro.

2.7. *Ventilazione.*

2.70. *Ventilazione naturale.*

Le autorimesse devono essere munite di un sistema di aerazione naturale costituito da aperture ricavate nelle pareti e/o nei soffitti e disposte in modo da consentire un efficace ricambio dell'aria ambiente nonché lo smaltimento del calore e dei fumi di un eventuale incendio.
Al fine di assicurare una uniforme ventilazione dei locali, le aperture di aerazione devono essere il più possibile distribuire uniformemente e comunque a distanza reciproca non superiore a 40 metri.

2.71. *Superficie di ventilazione.*

Le aperture di aerazione naturale devono avere una superficie non inferiore ad 1/20 della superficie in pianta del compartimento in ogni piano per altezze interne inferiori a 3 metri, e ad 1/25 della superficie suddetta per altezze interne superiori a 3 metri. Nei casi nei quali non è previsto l'impianto di ventilazione meccanica di cui al successivo punto, una frazione di tale superficie — non inferiore a 0,0025 mq per mq di pavimento — deve essere completamente priva di serramenti.
Il sistema di ventilazione deve essere indipendente per ogni piano.
Per autorimesse sotterranee la ventilazione può avvenire tramite intercapedini e/o camini; se utilizzata la stessa intercapedine, per consentire l'indipendenza della ventilazione per piano, si può ricorrere al sezionamento verticale o all'uso di canalizzazioni di tipo « shunt ».
Per le autorimesse suddivise in boxes l'aerazione naturale deve essere ottenuta in modo che ciascun box disponga di una propria aerazione naturale, ottenibile anche con canalizzazioni, di superficie non inferiore ad 1/100 della superficie in pianta del box stesso.

2.72 *Ventilazione meccanica.*

Il sistema di aerazione naturale deve essere integrato con un sistema di ventilazione meccanica nei tipi di autorimesse sotterranee aventi una capacità di parcamento, per ogni piano, superiore a quelle riportate nella seguente tabella:

Tabella 2.72.

CAPACITÀ DI PARCAMENTO

Piano autorimesse sotterranee	Parcheggi		Rimesse	
	misti	isolati	miste	isolate
1° .	50	70	100	140
2° .	30	40	60	80
3° .	—	30	—	60
oltre il 3° .	—	20	—	40

Per le autorimesse fuori terra il sistema di aerazione naturale va integrato con impianto di aerazione meccanica nei piani aventi capacità di parcamento superiore a:

a) 300 per autorimesse di tipo misto chiuse;
b) 500 per tutti gli altri tipi.

Le autorimesse fuori terra di cui al punto *a*), munite di aperture di aerazione di superficie non inferiore ad 1/10 della superficie in pianta del compartimento in ogni piano, sono esonerate dall'obbligo dell'installazione dell'impianto di aerazione meccanica.

2.73 *Ventilazione meccanica Caratteristiche.*

La portata dell'impianto di ventilazione meccanica deve essere non inferiore a 3 ricambi orari per altezze interne inferiori a 3 metri e a 2 ricambi orari per altezze interne superiori a 3 metri.
Il sistema di ventilazione meccanica deve essere indipendente per ogni piano ed azionato con comando manuale o automatico, da ubicarsi in prossimità delle uscite, dal personale addetto, per le rimesse e per i parcheggi a pagamento, o da custodi o persone all'uopo indicate per i parcheggi o autorimesse condominiali.
L'impianto deve essere azionato nei periodi di punta individuati dalla contemporaneità della messa in moto di un numero di veicoli superiore ad 1/3 o dalla indicazione di miscele pericolose segnalate da indicatori opportunamente predisposti.
L'impianto di ventilazione meccanica può essere sostituito da camini aventi sezione non inferiore a 0,20 mq per ogni 100 mq di superficie.
I camini devono immettere nell'atmosfera a quota superiore alla copertura del fabbricato o comunque a quota non inferiore a 10 metri rispetto al piano di riferimento.
Per i parcheggi di capacità superiore a 500 autoveicoli deve essere installato un doppio impianto di ventilazione meccanica, per l'immissione e per l'estrazione, comandato manualmente da un controllore sempre presente o automaticamente da apparecchiature di rivelazione continua di miscele infiammabili e di CO.
Il numero e l'ubicazione degli indicatori di CO e di miscele infiammabili devono essere scelti opportunamente in funzione della superficie e della geometria degli ambienti da proteggere e delle condizioni locali della ventilazione naturale; comunque il loro numero non può essere inferiore a due per ogni tipo di rivelazione.
Gli indicatori devono essere inseriti in sistemi di segnalazione, di allarme e di azionamento dell'impianto di ventilazione.
Il sistema deve entrare in funzione quando:

a) un solo indicatore rivela valori istantanei delle concentrazioni di CO superiori a 100 p.p.m.;
b) due indicatori simultaneamente rivelano valori istantanei delle concentrazioni di CO superiori a 50 p.p.m.;
c) uno o più indicatori rivelano valori delle concentrazioni di miscele infiammabili eccedenti il 20% del limite inferiore di infiammabilità.

Per le rimesse di capacità inferiore a 500 autoveicoli è sufficiente l'installazione di indicatori di miscele infiammabili.

2.8. *Misure per l'evacuazione delle persone in caso di emergenza.*

2.80. *Densità di affollamento.*

La densità di affollamento va calcolata in base alla ricettività massima; non dovrà comunque essere mai inferiore ad 1 persona per ogni 10 mq di superficie lorda di pavimento (0,10 persone/mq) per i parcheggi e 1 persona per ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento (0,01 persone/mq) per le rimesse.

2.81. *Capacità di deflusso.*

1) 50 per il piano terra;
2) 37,5 per i primi 3 piani sotterranei o fuori terra;
3) 33 per edifici a più di 3 piani fuori terra o sotterranei.

2.82. *Vie di uscita*

Gli edifici o parti di essi destinati ad autorimesse, devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie di uscita per il deflusso rapido e ordinato degli occupanti all'esterno degli edifici stessi o in luogo sicuro in caso di incendio o di pericolo di altra natura.
Per le rimesse sotterranee le vie di uscita possono terminare soto grigliati dotati di congegni di facile apertura dall'interno.

2.83. *Dimensionamento delle vie di uscita.*

Le vie di uscita devono essere dimensionate in funzione del massimo affollamento ipotizzabile.

2.84. *Larghezza delle vie di uscita.*

La larghezza delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (1,20 metri).
Nel caso di due o più uscite, è consentito che una o più uscite abbia una larghezza inferiore a quella innanzi stabilita e comunque non inferiore a 0,80 metri.
La misurazione della larghezza delle uscite sarà eseguita nel punto più stretto della luce.

2.85. *Larghezza totale delle uscite da ogni piano.*

La larghezza totale delle uscite (per ogni piano) è determinata dal rapporto fra il massimo affollamento ipotizzabile e la capacità di deflusso.
Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiati anche gli ingressi carrabili.

2.86. *Ubicazione delle uscite.*

Le uscite su strada pubblica o in luogo sicuro devono essere ubicate in modo da essere raggiungibili con percorsi inferiori a 30 metri.

2.87. *Numero delle uscite.*

Il numero delle uscite non deve essere (per ogni piano) inferiore a due, che vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti.

2.88. *Scale - Ascensori.*

Per le autorimesse situate in edifici a più di 8 piani fuori terra o interrati, le scale e gli ascensori devono essere a prova di fumo; mentre per le autorimesse situate in edifici con meno di 8 piani fuori terra o interrati, sono ammesse scale ed ascensori di tipo protetto.

3. IMPIANTI TECNOLOGICI

3.1. *Impianti di riscaldamento.*

Gli impianti di riscaldamento devono essere realizzati con radiatori ad acqua calda o con immissione di aria calda senza ricircolo d'aria.
Gli impianti di generazione di aria calda devono essere realizzati secondo i criteri di sicurezza vigenti.

3.2. *Impianti elettrici.*

3.20. Nei locali destinati alla rimessa, al parcheggio, alla vendita, alla riparazione di autoveicoli, gli impianti e i motori elettrici devono essere realizzati in conformità di quanto stabilito dalla legge 1° marzo 1968, n. 186.

3.21. I parcheggi di capacità superiore a 300 autoveicoli, devono essere dotati di impianto di illuminazione di sicurezza alimentati da sorgente di energia completamente indipendente da quella dell'illuminazione normale e deve avere le seguenti caratteristiche:

1) possibilità di inserimento automatico e immediato dell'alimentazione non appena venga a mancare l'illuminazione normale;
2) intensità di illuminazione necessaria allo svolgimento delle operazioni di evacuazione di emergenza e comunque non inferiore a 20 lux.

4. MEZZI ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI

4.1. *Impianti idrici anticendio.*

4.10. *Caratteristiche.*

A seconda dell'importanza e dei rischi relativi, per la difesa antincendio deve essere prevista l'installazione di uno o più idranti o di impianto fisso di spegnimento automatico ad acqua frazionata o nebulizzata nei casi previsti al successivo punto 4.18.
Le installazioni dovranno essere eseguite con le modalità appresso indicate.
Gli impianti idrici antincendio devono essere costituiti da una rete di tubazioni preferibilmente ad anello, con montanti disposti nelle gabbie delle scale o delle rampe. Da ciascun montante, in corrispondenza di ogni piano dell'edificio, deve essere derivata con tubazione di diametro interno non inferiore a 40 mm una bocca d'incendio da 45 mm UNI, che sarà disposta entro apposita custodia presso ogni uscita.

4.11. *Custodia delle bocche d'incendio.*

La custodia deve essere installata in un punto ben visibile. Deve essere munita di sportello in vetro trasparente ed avere larghezza ed altezza non inferiori rispettivamente a 0,35 metri e 0,55 metri ed una profondità che consenta di tenere a sportello chiuso manichetta e lancia permanentemente collegate.

4.12. *Manichetta e lancia.*

La manichetta deve essere costituita da tratto di tubo, di tipo approvato, di lunghezza che consenta di raggiungere col getto ogni punto dell'area protetta.

4.13. *Tubazioni fisse.*

La rete idrica deve essere eseguita con tubi di ferro zincato o materiali equivalenti protetti contro il gelo e deve essere indipendente dalla rete dei servizi sanitari.

4.14. *Dimensionamento dell'impianto.*

Gli impianti devono avere caratteristiche idrauliche tali da garantire al bocchello della lancia, nelle condizioni più sfavorevoi di altimetria e distanza, una portata non inferiore a 120 litri al minuto primo e una pressione di almeno 2 atmosfere. L'impianto deve essere dimensionato per una portata totale determinata considerando la probabilità di contemporaneo funzionamento del 50% delle bocche d'incendio e, per ogni montante, delle bocche di almeno 2 piani.

4.15. *Alimentazione dell'impianto.*

L'impianto deve essere alimentato normalmente dall'acquedotto cittadino.
Può essere alimentato anche da riserva idrica costituita da serbatoio sopraelevato o da un serbatoio con apposito impianto di pompaggio idoneo a conferire in permanenza alla rete le caratteristiche idrauliche di cui al precedente punto. Tale soluzione dovrà essere sempre adottata qualora l'acquedotto cittadino non garantisca con continuità, nelle 24 ore, l'erogazione richiesta.

4.16. *Collegamento dei mezzi VV.F.*

L'impianto deve essere tenuto costantemente sotto pressione e munito di attacco per il collegamento dei mezzi dei Vigili del Fuoco, da installarsi in un punto ben visibile e facilmente accessibile ai mezzi stessi.

4.17. *Capacità della riserva idrica.*

La riserva idrica deve avere una capacità tale da assicurare il funzionamento dell'impianto per 30 minuti primi alle condizioni di portata e di pressione prescritte in precedenza.

4.18. *Campo di applicazione.*

L'installazione di idranti deve essere prevista per le autorimesse fuori terra e al 1° piano interrato di capacità superiore a 50 autoveicoli e per le autorimesse oltre il 1° piano interrato di capacità superiore a 30 autoveicoli.
L'installazione di impianti fissi di spegnimento automatico deve essere prevista nei tipi di autorimesse aventi capacità di parcamento superiore, per ogni piano, a quelle riportate nella seguente tabella:

Tabella 4.18.

CAPACITÀ DI PARCAMENTO

Piano autorimesse	Fuori terra		Sotterranee	
	miste	isolate	miste	isolate
1°	400	—	100	200
2°	300	—	40	80
3°	200	400	—	40
oltre il 3°	100	200	—	20

4.2. *Mezzi di estinzione portabili.*

Deve essere prevista l'installazione di estintori portatili di « tipo approvato » per fuochi delle classi « A », « B » e « C » con capacità estinguente non inferiore a « 13 A » e « 89 B ».

Il numero di estintori deve essere il seguente: uno ogni cinque autoveicoli per i primi 20 autoveicoli; per i rimanenti, fino a 200 autoveicoli, uno ogni 10 autoveicoli; oltre 200, uno ogni 20 autoveicoli.

Gli estintori devono essere disposti presso gli ingressi o comunque in posizione ben visibile e di facile accesso.

5. AUTORIMESSE SULLE TERRAZZE E PARCHEGGI ALL'APERTO SU SUOLI PRIVATI

5.1. *Isolamento.*

Dovranno essere isolati per almeno metà del loro perimetro mediante interposizione di spazi scoperti di larghezza non inferiore a 3 metri.

5.2. *Strutture.*
Le strutture, per le autorimesse ubicate sulle terrazze, dovranno essere realizzate con materiali incombustibili. Le strutture orizzontali di separazione con la rimanente parte degli edifici dovranno avere una resistenza al fuoco non inferiore a 90'.

5.3. *Accessi.*
Gli accessi alle autorimesse devono essere ricavati sulle pareti attestate su vie, piazze pubbliche o private, o su spazi a cielo scoperto.
Se l'accesso avviene tramite rampa, si considera ingresso l'apertura in corrispondenza dell'inizio della rampa coperta.

5.4. *Pavimenti.*

5.40. *Pendenza - Acque di lavaggio.*
Per le autorimesse ubicate sulle terrazze i pavimenti devono avere una pendenza sufficiente per il convogliamento in collettori delle acque di lavaggio e la loro raccolta in una fossa di separazione di liquidi infiammabili delle acque residue da inviare in fognatura.

5.41. *Pavimentazione.*
Per le autorimesse ubicate sulle terrazze la pavimentazione deve essere realizzata con materiali antisdrucciolevoli e impermeabili.

5.5. *Misure per l'evacuazione in caso di emergenza.*
Le autorimesse ubicate sulle terrazze devono essere provviste di scale, raggiungibili con percorsi inferiori a 30 metri, atte ad assicurare il deflusso delle persone verso luoghi sicuri in caso di incendio o di pericolo di altra natura.
Per i parcheggi la loro larghezza dovrà essere non inferiore a 2 moduli (1,20 metri).

5.6. *Impianti idrici antincendio.*
L'installazione di idranti deve essere prevista per le autorimesse sulle terrazze di capacità superiore a 50 autoveicoli e per i parcheggi all'aperto su suoli privati di capacità superiore a 100 autoveicoli.

6. SERVIZI ANNESSI

6.1. *Generalità.*
E' consentito destinare parti della superficie dei locali delle autorimesse a:
a) officine di riparazione annesse;
b) stazioni di lavaggio e lubrificazione;
c) uffici, guardianìe, alloggio custode.

6.10. *Officine di riparazione.*
Le officine di riparazione annesse di parti meccaniche con lavorazioni a freddo possono essere situate all'interno delle autorimesse, possibilmente in locali separati, con porte di comunicazione in materiale incombustibile.
La superficie occupata dalle officine annesse non può comunque essere superiore al 20% della superficie dell'autorimessa.
Le officine annesse, di norma, devono essere ubicate al piano terra. E' consentita eccezionalmente l'ubicazione al 1° piano sotterraneo o ai piani fuori terra.
Le officine di riparazione annesse con lavorazioni che prevedono l'uso di fiamme libere o di sostanze infiammabili, purché limitate ad un solo posto di saldatura e di verniciatura, possono essere situate all'interno delle autorimesse, alle seguenti condizioni:
a) devono essere ubicate al piano terra;
b) devono essere separate con porte in materiale incombustibile e resistenti al fuoco almeno 30' ed avere accesso indipendente dall'autorimessa;
c) devono essere provviste di impianto di ventilazione locale sul posto di verniciatura;
d) le operazioni di saldatura non possono essere eseguite in contemporaneità con le operazioni di verniciatura, a meno che, per questa ultima operazione, sia predisposta apposita cabina ermeticamente chiusa e con aerazione indipendente;
e) la vernice, per un quantitativo massimo di 50 kg, deve essere conservata, in recipienti sigillati, in apposito armadietto metallico.

6.11. *Stazioni di lavaggio e lubrificazione.*
Le stazioni di lavaggio e lubrificazione possono essere situate all'interno delle autorimesse stesse. I lubrificanti, in recipienti sigillati, per un quantitativo massimo di 2 mc, devono essere depositati in apposito locale, munito di porta incombustibile e soglia di accesso rialzata di 0,20 metri.

6.12. *Uffici - Guardianìa - Alloggio custode.*
E' consentita la ubicazione di uffici e guardianìe all'interno delle autorimesse possibilmente provvisti anche di accessi indipendenti da quelli delle autorimesse stesse.
L'alloggio del custode dovrà essere completamente isolato dai locali dell'autorimessa.

7. AUTOSALONI

7.1. *Generalità.*
Per gli autosaloni o saloni di esposizione devono essere applicate le presenti norme quando il numero di autoveicoli sia superiore a 30.

8. NORME DI ESERCIZIO

8.1. Nell'autorimessa è vietato:
a) usare fiamme libere;
b) depositare sostanze infiammabili o combustibili;
c) eseguire riparazioni o prove di motori;
d) parcheggiare autoveicoli con perdite di carburanti o lubrificanti.

8.2. Entro l'autorimessa è proibito fumare. Tale divieto deve essere scritto a caratteri ben visibili.

8.3. Non è consentito l'accesso alla rimessa alle persone non addette. L'autoveicolo deve essere consegnato al personale addetto che provvede alla successiva riconsegna in prossimità dell'ingresso.

8.4. I pavimenti devono essere periodicamente lavati ed i sistemi di raccolta delle acque di lavaggio devono essere ispezionati e puliti.

8.5. Il parcamento di autoveicoli alimentati a gas è consentito soltanto al piano terreno di autorimesse isolate, non comunicanti con piani interrati.

8.6. Al fine del mantenimento dell'affidabilità degli impianti di rivelazione e spegnimento dovrà essere previsto il loro controllo almeno ogni 6 mesi da parte di personale qualificato.

9. DEROGHE

Qualora per particolari ragioni di carattere tecnico o per speciali esigenze di servizio non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni prima indicate, il Ministero dell'interno, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, si riserva la facoltà di concedere deroghe sempre che l'adozione di particolari accorgimenti tecnici possa conferire alle autorimesse un grado di sicurezza non inferiore a quello ottenibile con l'attuazione integrale delle presenti norme.

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

(6850)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 16 novembre 1981.

Riduzione della gradazione alcoolica dei vini a denominazione di origine controllata « Elba » bianco ed « Elba » rosso.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini « Elba » bianco ed « Elba » rosso ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma terzo, del predetto disciplinare secondo cui il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare, in annate sfavo-

revoli, la riduzione nei limiti di 1/2 grado sia della gradazione alcolica complessiva minima naturale delle uve sia della gradazione alcoolica complessiva minima dei vini « Elba » bianco ed « Elba » rosso ottenuti dalle uve stesse;

Tenuto conto che nella presente annata si sono determinate condizioni climatiche sfavorevoli tali da rendere necessario il ricorso all'autorizzazione di cui sopra;

Sentito l'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi competente per territorio;

Decreta:

Le uve derivanti dalla vendemmia 1981 e destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Elba » bianco ed « Elba » rosso devono assicurare ai vini da esse ottenuti una gradazione alcoolica complessiva minima naturale non inferiore rispettivamente a gradi 10,5 e a gradi 11,5.

I vini « Elba » bianco ed « Elba » rosso ottenuti dalle uve derivanti dalla vendemmia 1981, all'atto della immissione al consumo, devono presentare una gradazione alcoolica complessiva minima non inferiore rispettivamente a gradi 10,5 e 11,5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(6924)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 23 luglio 1981, n. **696.**

Autorizzazione all'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano, ad acquistare un immobile.

N. 696. Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 33.000.000, un appartamento sito in Cagliari, piazza Galilei n. 32, da adibire a sede sociale AVIS in quella città.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1981
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 356

DECRETO 22 settembre 1981, n. **697.**

Approvazione del nuovo statuto della « Fondazione pro clinica del lavoro », in Pavia.

N. 697. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, viene approvato il nuovo statuto della « Fondazione pro clinica del lavoro », in Pavia.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1981
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 299

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 42/1981. Prezzi dello zucchero

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946 n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 34/1981 del 31 luglio 1981 concernente i prezzi dello zucchero;

Visto il decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, che modifica fra l'altro il regime fiscale sullo zucchero;

Ritenuto necessario adeguare il prezzo finale dello zucchero al nuovo regime fiscale ed al nuovo valore della contribuzione a favore della Cassa conguaglio zucchero, nonchè ai maggiori oneri incidenti sulla produzione nazionale;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

1) Con la stessa data di entrata in vigore del decreto-legge citato nelle premesse, i prezzi dello zucchero, sia di produzione nazionale che di importazione, comprensivi, fra l'altro, dell'imposta di fabbricazione, dell'I.V.A., nonchè delle contribuzioni a favore della Cassa conguaglio zucchero, si applicano nelle seguenti misure:

A) *Per le vendite dal dettagliante*:

zucchero semolato in sacchi carta da Kg 50 - tara merce . . . . L. 980 il Kg

Per le vendite a sacchi interi da 50 e/o 100 Kg a peso netto, il prezzo di L. 980 si applica al peso di Kg 100,705;

zucchero semolato in astucci da 1/2, da 1 e da 2 Kg, confezioni a peso netto . . . » 1.030 »

zucchero in pacchi da 1/2, da 1 e da 2 Kg, confezioni a peso netto . . . . » 1.020 »

B) *Per le vendite da grossista o importatore*:

zucchero semolato in sacchi carta da Kg 50:

per confezione tara per merce . . L. 955 il Kg

per confezione a peso netto . . . » 960 »

zucchero semolato in astucci da 1/2, da 1 e da 2 Kg, confezioni a peso netto . . . » 1.006,30 »

zucchero semolato in pacchi da 1/2, da 1 e da 2 Kg, confezioni a peso netto . . . » 995,80 »

I suddetti prezzi valgono per i centri forniti di depositi di grossisti. Per gli altri centri è confermata la maggiorazione di L. 5 il Kg.

C) *Per le vendite del produttore*:

zucchero semolato in sacchi carta da Kg 50:

per confezioni tara per merce . . . L. 924,58 il Kg

per confezioni a peso netto . . . » 931,30 »

zucchero semolato in astucci da 1/2, da 1 e da 2 Kg, confezioni a peso netto . . . » 975,42 »

zucchero semolato in pacchi da 1/2, da 1 e da 2 Kg, confezioni a peso netto . . . » 964,27 »

2) Resta confermato quanto stabilito ai punti 1) e 2) del provvedimento C.I.P. n. 34/81 del 31 luglio 1981.

3) Le contribuzioni di cui al punto 4), lettere *A*) e *B*), del provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968, sono fissate nella misura di L. 61 a Kg/netto di zucchero bianco tal quale.

Tale importo sarà versato alla Cassa conguaglio zucchero contestualmente e secondo le modalità stabilite per il versamento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine sullo zucchero.

Per i quantitativi di zucchero di proprietà delle società saccarifere accertati in giacenza dagli organi di polizia tributaria alla data di entrata in vigore del presente provvedimento presso i magazzini liberi e che hanno già assolto l'imposta di fabbricazione, la contribuzione di cui sopra è di L. 116,18.

4) Per lo zucchero utilizzato per ottenere prodotti trasformati, a decorrere dal 1° agosto 1981 la Cassa conguaglio zucchero procederà al rimborso, alle aziende utilizzatrici, dell'importo di L. 54 a Kg netto, secondo le modalità previste dal provvedimento C.I.P. n. 38/1977.

A modifica di quanto disposto nel predetto provvedimento, il rimborso suddetto sarà effettuato soltanto per i quantitativi di zucchero utilizzati a partire dalla data della richiesta di ammissione al rimborso stesso, qualora questa venga accolta dalla Cassa.

Per lo zucchero contenuto in prodotti trasformati esportati dal 1° agosto 1981, il rimborso alle aziende utilizzatrici della contribuzione già corrisposta alla Cassa, sarà effettuato nella misura di L. 77,27 a Kg.

Per lo zucchero contenuto in prodotti trasformati esportati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, detto rimborso sarà di L. 7 il Kg.

Nelle stesse entità sono fissate le contribuzioni a favore della Cassa conguaglio zucchero per lo zucchero contenuto in prodotti trasformati importati nei periodi sopra considerati.

Roma, addì 2 dicembre 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Presidente della giunta
MARCORA

(6984)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto concernente istruzioni sull'organizzazione e sull'impiego dei mezzi di trasporto del Corpo degli agenti di custodia.

Con decreto interministeriale 24 ottobre 1980 sono state approvate le istruzioni sull'organizzazione e sull'impiego dei mezzi di trasporto del Corpo degli agenti di custodia.

Il testo integrale del decreto è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 9 del 15 maggio 1981 (stampato e distribuito il 16 luglio 1981).

(6895)

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di aziende di credito

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico in data 30 novembre 1981 le seguenti aziende di credito sono state abilitate a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343:

Banca agricola Cacciaguerra S.p.a., con sede legale in Russi (Ravenna);

Banca industriale S.p.a., con sede in Trapani.

(6928)

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 18% di scadenza 1° luglio 1983, al portatore

A norma dell'art. 5 del decreto ministeriale 16 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166, del 18 giugno 1981, si rende noto che il 15 dicembre 1981 le sezioni di tesoreria provinciale inizieranno le consegne, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 18 %, di scadenza 1° luglio 1983.

(6927)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. « Ursus Gomma Nuova », in Vigevano

Con decreto ministeriale 16 novembre 1981 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 228.793.270 dovuto dalla S.p.a. « Ursus Gomma Nuova » in Vigevano (Pavia), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Pavia è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6882)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione della misura del gettone di presenza da corrispondere ai componenti il consiglio direttivo dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1981, registro n. 24 Difesa, foglio n. 63, sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della marina mercantile, d'intesa con il Ministro del tesoro e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, la misura del gettone di presenza da corrispondere ai componenti del consiglio direttivo dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale è determinata in L. 30.000, con decorrenza dal 1° gennaio 1980.

(6879)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Somma Lombardo, Casalmaggiore, Casaletto di Sopra, Cergnago, Santa Margherita Staffora, Valverde, Melzo, Alzate Brianza, Casanova Lonati, Brusaporto e Vimodrone.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 16 settembre 1981, n. 10324: comune di Somma Lombardo (Varese) (piano adottato con deliberazione consiliare 28 settembre 1976, n. 166 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 20 luglio 1981, n. 154);

deliberazione 22 settembre 1981, n. 10534: comune di Casalmaggiore (Cremona) (piano adottato con deliberazione consiliare 19 luglio 1979, n. 111 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 21 aprile 1980, n. 71);

deliberazione 22 settembre 1981, n. 10535: comune di Casaletto di Sopra (Cremona) (piano adottato con deliberazione consiliare 31 marzo 1980, n. 11 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 21 ottobre 1980, n. 48);

deliberazione 22 settembre 1981, n. 10536: comune di Cergnago (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 22 aprile 1980, n. 20 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 24 ottobre 1980, n. 46);

deliberazione 22 settembre 1981, n. 10537: comune di Santa Margherita Staffora (Pavia) (piano adottato con deliberazione

consiliare 2 dicembre 1978, n. 33 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 30 maggio 1981, n. 30);

deliberazione 22 settembre 1981, n. 10538: comune di Valverde (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 6 febbraio 1979, n. 112 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 9 settembre 1979 e 5 dicembre 1979, numeri 144-149);

deliberazione 22 settembre 1981, n. 10539: comune di Melzo (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 6 novembre 1978, n. 172 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 5 ottobre 1979, n. 187);

deliberazione 29 settembre 1981, n. 10868: comune di Alzate Brianza (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 13 febbraio 1981, n. 19 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 11 maggio 1981, n. 51);

deliberazione 6 ottobre 1981, n. 11006: comune di Casanova Lonati (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 14 marzo 1980, n. 2 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 3 ottobre 1980, n. 33);

deliberazione 6 ottobre 1981, n. 11007: comune di Brusaporto (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 16 novembre 1979, n. 64 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 13 marzo 1981, n. 19);

deliberazione 6 ottobre 1981, n. 11009: comune di Vimodrone (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 4 dicembre 1978, n. 212 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 19 giugno 1979 e 20 giugno 1979, numeri 60-62).

(6851)

COMMISSARIATO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA CAMPANIA E LA BASILICATA

Ordinanza 21 giugno 1981, n. 335. Diploma di benemerenza con medaglia e nastrino per la partecipazione alle operazioni di soccorso alle popolazioni colpite dal sisma del novembre 1980.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Considerato di dover tributare un tangibile riconoscimento a quanti appartenenti a corpi civili, militari e a gruppi di volontari, sono stati impegnati nell'opera di soccorso alle popolazioni colpite dal sisma del novembre 1980, prodigandosi con vivo spirito di sacrificio ed abnegazione;

Ritenuto che tale riconoscimento possa essere concretizzato nel conferimento di un diploma di benemerenza con medaglia commemorativa in bronzo e nastrino, aventi le seguenti caratteristiche:

diploma: in carta solarizzata, con tono più intenso ai margini superiore ed inferiore, porta, lungo la fascia perimetrale, un bordo nei colori verde, bianco e rosso, al centro, come sfondo, il territorio delle due regioni Campania e Basilicata, sul quale sono riportati i cerchi concentrici raffiguranti l'onda sismica ed i nomi di Conza, quale epicentro, e delle quattro province di Avellino, Napoli, Salerno e Potenza più colpite dal sisma. Inoltre, nella parte inferiore è raffigurato il mare dal quale risaltano i busti di un soldato, di un vigile del fuoco e di un volontario col braccio proteso verso la terra ferma.

medaglia: in bronzo patinato del diametro di 35 mm con attacco a nastro, del peso di 22 gr circa, riporta sulla fronte in rilievo lo stesso disegno dello sfondo del diploma; sul retro uno scorcio del palazzo Salerno con la scritta lungo il bordo « Commissariato straordinario della Campania e della Basilicata »; sopra il palazzo, orizzontale, la scritta « Benemerenza ».

Il relativo nastro è di seta con ai lati, in verticale, i colori della regione Campania (giallo e rosso) che racchiudono, al centro, quelli della Basilicata (argento e azzurro), secondo la seguente successione (rosso - giallo - rosso, argento - azzurro - argento, rosso - giallo - rosso);

nastrino: riporta in identica sequenza gli stessi colori del nastro della medaglia;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Dispone:

Art. 1.

E' istituito per le benemerenze acquisite nelle operazioni di soccorso nelle zone della Basilicata e della Campania colpite dal sisma del 23 novembre 1980, il diploma con medaglia e nastrino in premessa descritti e che vengono in fac-simile allegati al presente come parte integrante di esso quali allegati 1 (diploma), 2 (medaglia con nastrino).

Art. 2.

Al personale civile, militare e volontario, nonché a quello appartenente ad enti, corpi ed organizzazioni pubbliche e private, anche stranieri, sarà concessa la distinzione sopra indicata, purché abbia operato nelle zone terremotate per i seguenti periodi:

cinque giorni dalla notte del 23 al 30 novembre 1980;
dieci giorni fino al 15 dicembre 1980;
venti giorni fino al 31 gennaio 1981;
trenta giorni dal 31 gennaio 1981.

Art. 3.

Il diploma, con medaglia, potrà essere concesso, altresì ad enti, corpi ed organismi pubblici, ovvero associazioni private che abbiano operato analogamente.

Art. 4.

Le distinzioni in argomento verranno rilasciate dalle Amministrazioni centrali per i dipendenti dei Ministeri, dal Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dalle prefetture per i dipendenti degli organi periferici dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nonché per i gruppi di volontari e per il personale civile straniero segnalato dai rispettivi consolati.

Per il personale militare alle rispettive dipendenze provvederanno, lo stato maggiore della Difesa, gli stati maggiori di Forza armata, il comando generale dell'Arma dei carabinieri, il comando generale della Guardia di finanza, i comandi delle regioni militari, dei dipartimenti marittimi e delle regioni aeree. Per il personale militare straniero provvederà il comando della Regione militare meridionale.

Art. 5.

Gli enti ed i comandi di cui al precedente art. 4 rilasceranno il diploma con medaglia e nastrino, forniti da questo commissariato, su proposta delle amministrazioni, degli enti, dei corpi e delle organizzazioni interessate.

Le proposte devono essere convalidate:

per il personale civile: dai sindaci delle località di servizio o dai responsabili degli enti di impiego in zone terremotate;

per il personale militare: dai comandi zona d'intervento e dai comandi operativi delle singole Forze armate e dei Corpi armati, costituiti nelle zone terremotate.

Art. 6.

Gli appartenenti alle Forze armate ed a corpi civili dello Stato che adottano un'uniforme, cui è attribuito il riconoscimento in argomento, sono autorizzati a fregiarsene.

Art. 7.

Il termine di presentazione della documentazione agli enti ed ai comandi riportati nel precedente art. 4 è fissato per il 30 aprile 1982.

Napoli, addì 21 giugno 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(Si omette la pubblicazione degli allegati riproducenti il diploma di benemerenza e la medaglia commemorativa).

(6862)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito del concorso nazionale per l'ideazione e realizzazione di opere artistiche destinate all'abbellimento della sede della Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma.

La commissione giudicatrice del concorso nazionale per la ideazione e realizzazione di opere d'arte destinate all'abbellimento della sede della Direzione generale di monopoli di Stato in Roma, piazza Mastai, 11, bandito con decreto ministeriale 31 marzo 1979, n. 06/512, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 9 aprile 1979, ha dichiarato vincitore l'artista Scirocchi Luigi.

(6914)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario addetto al mercato ittico all'ingrosso vacante nel comune di Porto Empedocle.

Con decreto del veterinario provinciale 23 novembre 1981 la commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario addetto al mercato ittico all'ingrosso del comune di Porto Empedocle è stata così composta:

Presidente:

Alicata dott.ssa Luigia, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

D'Angelo dott. Saverio, vice prefetto ff. presso la prefettura di Agrigento;

Saporito dott. Gaetano, primo dirigente veterinario del Ministero della sanità;

Catarsini prof. Orazio, docente di clinica medica-facoltà di veterinaria - Università di Messina;

Catellani prof. Giorgio, docente di ispezione degli alimenti di origine animale - facoltà di veterinaria - Università di Napoli;

Mistretta dott. Vito, veterinario comunale di Menfi.

Le funzioni di segretario verranno esercitate dal dott. Colavolpe Raffaele, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Agrigento.

(6915)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MESSINA

Stralcio di alcune sedi dal concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia

Con decreto del veterinario provinciale 19 ottobre 1981, prot. n. 1490, dal bando di concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia al 30 novembre 1973, indetto con decreto 16 luglio 1974, n. 1389, sono state stralciate le condotte veterinarie di Montalbano Elicona, Tortorici e Longi (Galati Mamertino, Frazzanò, Mirto, Caprileone).

(6916)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1981, n. 58.

Contributo della regione Toscana per le iniziative del CRAL dipendenti della regione Toscana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 31 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Toscana, in attuazione dei principi espressi nell'art. 4 dello statuto e nel quadro delle finalità rivolte alla tutela ed allo sviluppo delle attività culturali, sportive, turistiche, ricreative e dei servizi sociali, concede un contributo di L. 20.000.000 al C.R.A.L. (Circolo ricreativo aziendale lavoratori) dipendenti della regione Toscana, quale concorso nelle spese per la realizzazione di iniziative assunte nell'ambito delle suddette attività.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente articolo sarà erogato annualmente, con delibera della giunta regionale e con vincolo di destinazione, su un conto corrente fruttifero a favore del C.R.A.L. dipendenti della regione Toscana presso una delle aziende di credito che gestiscono il servizio di tesoreria regionale.

Il C.R.A.L. dipendenti della regione Toscana è responsabile della utilizzazione del contributo per le finalità cui è destinato ed in ordine a tale utilizzazione il presidente del suddetto C.R.A.L. presenterà apposita relazione, alla fine di ogni anno, alla giunta regionale.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1981 è fatto fronte con lo stanziamento iscritto nel bilancio del corrente esercizio in apposito capitolo che viene istituito con la variazione di cui al successivo art. 4.

La spesa per gli anni successivi è determinata con le singole leggi di bilancio.

Art. 4.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della spesa del bilancio corrente sono apportate, per analogo importo, le seguenti modificazioni:

In diminuzione:

Cap. 70180. — Fondo di riserva per spese impreviste . . . . L. 20.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 09600. — Contributo al C.R.A.L. dipendenti della regione Toscana . . . . L. 20.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 22 luglio 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 16 *giugno* 1981 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 20 *luglio* 1981.

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1981, n. 59.

Disciplina degli interventi per l'attuazione del progetto marmi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 31 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina i criteri e le modalità per il finanziamento da parte della Regione di iniziative rivolte a favorire lo sviluppo delle attività estrattive e di trasformazione del marmo nell'area apuo-versiliese.

Art. 2.

Possono essere concesse, ai sensi del precedente articolo, agevolazioni finanziarie a favore di operatori privati per interventi nel settore delle attività estrattive e a favore di imprese artigiane, cooperative e loro consorzi, sia per interventi nel settore delle attività estrattive che nella trasformazione della materia prima, previsti da piani aziendali o interaziendali presentati e da approvarsi con le procedure di cui al successivo art. 8.

Agevolazioni finanziarie possono essere concesse anche a favore di enti locali per interventi consistenti nella realizzazione, completamento o adeguamento di strade di collegamento o altre infrastrutture o servizi primari disposti per le finalità della presente legge.

Per le stesse finalità la Regione ha la facoltà:

a) di promuovere studi e ricerche, anche mediante il conferimento di incarichi ai sensi della legge regionale 20 luglio 1972 n. 21 e della legge regionale n. 29/81 (A.C.) relativa all'« attività contrattuale della Regione » approvata dal consiglio regionale nella seduta del 20 maggio 1981.

b) di assumere dirette iniziative di carattere promozionale;

c) di favorire, con specifici interventi finanziari, determinate iniziative nel settore della formazione professionale o per la tutela della salute all'interno delle aziende, nel rispetto delle competenze degli enti locali delegati o titolari di funzioni proprie per i settori in questione.

Art. 3.

Le agevolazioni finanziarie per gli interventi di cui al primo comma dell'art. 2 possono essere concesse qualora gli interventi stessi risultino rispondenti alle disposizioni della presente legge, *nonché al programma triennale e ai piani annuali di attuazione* di cui ai successivi articoli.

Le altre iniziative di cui all'art. 2 possono essere disposte dalla giunta regionale, o agevolate finanziariamente con provvedimento della giunta stessa, in quanto espressamente previste dai piani annuali di attuazione suddetti.

Art. 4.

Il programma triennale per lo sviluppo del settore del marmo nell'area apuo-versiliese attua gli indirizzi del programma regionale di sviluppo economico di cui all'art. 48 dello statuto, e tiene inoltre conto degli atti della programmazione nazionale, regionale e locale, in armonia con le norme di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e con i programmi regionali degli interventi previsti dalle leggi regionali 27 marzo 1980, n. 22 e n. 24.

Il programma, con disposizioni anche differenziate a seconda dei diversi comparti in cui può essere suddivisa l'area apuo-versiliese, in merito agli interventi di cui al primo comma dell'art. 2, determina:

a) gli specifici obiettivi di sviluppo all'attuazione dei quali devono rivolgersi i piani aziendali e interaziendali, le relative priorità e i criteri di valutazione;

b) i tipi di intervento che, per essere previsti dai piani aziendali o interaziendali espressamente in funzione del perseguimento dei predetti obiettivi, possono essere agevolati finanziariamente ai sensi della presente legge; i criteri per la valutazione di congruità degli interventi rispetto agli obiettivi stessi;

c) la natura e la misura delle agevolazioni finanziarie concedibili in relazione ai tipi di intervento, le modalità di erogazione, l'eventuale ammontare minimo o massimo degli investimenti per i quali possono essere concesse le agevolazioni;

d) i criteri per la formazione dei piani aziendali o interaziendali e la documentazione da presentarsi.

Il programma individua altresì gli interventi operativi relativi al secondo e terzo comma dell'art. 2.

Art. 5.

Il programma triennale di cui al precedente articolo assume come riferimento finanziario le disponibilità del bilancio pluriennale della Regione per il progetto marmo.

Il programma è predisposto con la collaborazione delle province di Lucca e di Massa Carrara, previa consultazione, nelle forme stabilite dal programma regionale di sviluppo, con i comuni e le associazioni intercomunali territorialmente interessate, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le associazioni imprenditoriali di categoria, il movimento cooperativo e il consiglio di amministrazione della società « Internazionale marmi e macchine Carrara S.p.a. ».

Il programma è approvato con deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

In sede di approvazione annuale è data facoltà di apportare modifiche alle disposizioni approvate con il programma dell'anno precedente, le quali si intendono altrimenti rinnovate, con efficacia pluriennale.

Il programma è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Il comitato di coordinamento del progetto marmi, previsto dalla legge regionale n. 46/80 viene mantenuto come organo consultivo della giunta regionale e delle associazioni intercomunali per la predisposizione degli atti relativi al programma triennale e alla sua attuazione.

Art. 6.

Nell'osservanza delle disposizioni del programma triennale, la Regione approva piani annuali di attuazione, in funzione dei quali stabilisce contestualmente una disciplina di carattere particolareggiato ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie.

Ogni piano annuale di attuazione determina, nel quadro dei fondi complessivi previsti per il programma triennale, le somme disponibili per l'anno finanziario cui si riferisce. Le somme da destinare alle iniziative di cui al primo comma dell'art. 2 sono ripartite dallo stesso piano di attuazione tra le aree intercomunali, di cui alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 37, nelle quali siano localizzati i comparti territoriali interessati al piano. Per ciascuno degli interventi previsti al secondo e terzo comma dell'art. 2, il piano annuale di attuazione determina i limiti dei relativi impegni finanziari e individua la quota complessiva dei finanziamenti da destinare a tali interventi per l'anno di riferimento.

Il primo piano annuale di attuazione è approvato contestualmente al programma triennale. I piani successivi sono approvati *entro il* 31 *dicembre dell'anno precedente* quello cui il piano si riferisce.

Ai piani annuali di attuazione si applica il secondo, terzo e quinto comma dell'art. 5, per quanto riguarda le procedure, gli organi competenti, la pubblicazione.

Art. 7.

Ferma restando ogni più dettagliata indicazione del programma triennale e del piano annuale di attuazione rispettivamente ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 6, i piani aziendali e interaziendali per i quali si intendono ottenere agevolazioni finanziarie ai sensi della presente legge devono basarsi su una impostazione tecnico-economica che, muovendo dalla descrizione della situazione in atto, individui gli obiettivi di sviluppo che potranno essere raggiunti alla scadenza del piano, la cui durata è espressamente stabilita.

I piani aziendali o interaziendali devono inoltre prevedere distintamente i singoli interventi necessari per la loro attuazione, con i relativi dati progettuali, i tempi di acquisizione dei beni e di realizzazione delle opere, dei lavori e delle operazioni, le modalità del finanziamento e le misure delle agevolazioni finanziarie richieste.

Art. 8.

I piani aziendali o interaziendali sono presentati, in allegato alla domanda con la quale si fa richiesta di accedere alle agevolazioni, al comune nel cui territorio si effettueranno gli interventi.

La domanda è corredata da una dichiarazione, sottoscritta e autenticata nei modi di legge, attestante sotto la espressa responsabilità del dichiarante che ogni dato fornito corrisponde a verità e può essere accertato. La domanda ed il piano sono inviati mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presentati direttamente ai competenti uffici comunali, che ne rilasciano ricevuta.

Entro un mese dalla presentazione della domanda, il comune esprime il proprio parere sul piano aziendale o interaziendale, con riferimento agli aspetti urbanistici, ambientali, igienico-sanitari e comunque connessi alla utilizzazione del territorio.

I piani corredati dal parere di cui al precedente comma sono immediatamente inviati dal comune all'associazione intercomunale territorialmente competente.

L'associazione intercomunale accerta la rispondenza dei piani con il programma triennale di cui all'art. 4 e con il piano annuale di attuazione di cui al'art. 6, valuta la congruità delle spese preventivate in relazione ai singoli interventi e agli obiettivi indicati e puo richiedere agli operatori interessati ulteriori notizie, elementi e dati integrativi, nonché modifiche o rettifiche.

Qualora nel corso della fase istruttoria siano apportate modifiche sostanziali al piano aziendale o interaziendale, l'associazione intercomunale ne dà notizia al comune, che ha facoltà, per quanto di competenza, di modificare o integrare il parere precedentemente espresso.

L'associazione intercomunale delibera con un unico atto per tutti i piani aziendali o interaziendali pervenuti al suo esame entro il 30 settembre. Il provvedimento è preso nei sessanta giorni dalla data predetta. L'associazione intercomunale può disattendere il parere espresso dal comune esclusivamente con motivazioni riferite alla presente legge, al programma triennale di cui all'art. 4, al piano annuale di attuazione di cui all'art. 6, e ai limiti delle disponibilità finanziarie ripartite ai sensi dello art. 6, secondo comma.

In ordine ai piani aziendali approvati con la deliberazione di cui al precedente comma, l'associazione intercomunale provvede alla contestuale concessione delle agevolazioni finanziarie per i singoli interventi previsti dai piani stessi.

L'associazione intercomunale dà immediata comunicazione dei provvedimenti adottati agli operatori interessati ed ai comuni.

Varianti sostanziali ai piani approvati e per i quali sono state concesse le agevolazioni finanziarie possono essere ammesse solo eccezionalmente e per giustificati motivi. Esse sono autorizzate dall'associazione intercomunale sentito il comune interessato, e devono comunque risultare compatibili con il programma triennale di cui all'art. 4, con il piano annuale di attuazione di cui all'art. 6, e con il tipo delle agevolazioni già concesse.

Le associazioni intercomunali forniscono periodicamente alla giunta regionale informazioni sullo stato di attuazione del programma triennale per le aree di rispettiva competenza.

Art. 9.

L'associazione intercomunale esercita la vigilanza sull'attuazione dei piani aziendali o interaziendali per i quali siano state concesse le agevolazioni finanziarie e provvede in particolare alla verifica del raggiungimento degli obiettivi in forza dei quali i piani sono stati approvati.

A tali effetti è fatto obbligo agli operatori interessati di presentare, secondo modalità stabilite concordemente fra le associazioni intercomunali:

a) resoconti semestrali sullo stato di attuazione del piano;

b) una relazione conclusiva sui risultati complessivi raggiunti, entro sei mesi dalla scadenza del piano.

L'associazione intercomunale, dopo aver sentito l'operatore interessato, pronuncia la decadenza da tutte le agevolazioni concesse, ancorché in tutto o in parte già liquidate, qualora:

a) le agevolazioni finanziarie siano state distolte dalle finalità per le quali furono concesse;

b) siano state fornite indicazioni non veritiere e tali da indurre in errore l'amministrazione;

c) gli interventi previsti siano rimasti inattuati nei tempi stabiliti, senza giustificato motivo;

d) non siano stati adempiuti gli obblighi di cui al secondo comma, nonostante diffida ad adempiere entro i termini all'uopo assegnati;

e) non siano stati raggiunti gli obiettivi del piano, per causa imputabile al soggetto beneficiario o ad altri aventi causa.

La decadenza comporta l'obbligo della restituzione di quanto percepito, maggiorato dagli interessi legali, nonché l'esclusione fino ad un decennio da ogni agevolazione regionale.

La deliberazione dell'associazione intercomunale che pronuncia la decadenza fissa l'eventuale rateazione delle somme da restituire e la durata dell'esclusione dalle agevolazioni regionali.

Art. 10.

Allo scopo di assicurare i mezzi finanziari occorrenti per l'attuazione dei piani aziendali o interaziendali approvati ai sensi della presente legge, la Regione può stipulare con istituti di credito abilitati apposite convenzioni, dirette a favorire l'accensione di mutui a tasso agevolato o concordato.

Art. 11.

Ai fini di agevolare la formazione dei piani aziendali o interaziendali, e per la realizzazione dei relativi obiettivi, l'ERTAG appresta strumenti di assistenza tecnica sulla base delle direttive del consiglio regionale.

Art. 12.

La presente legge fa rinvio alle leggi di bilancio per la relativa copertura finanziaria

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 22 luglio 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 17 *giugno* 1981 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 20 *luglio* 1981.

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1981, n. **60.**

Rilevamento del gruppo autolinee SITA operanti nell'ambito del bacino di traffico pisano-livornese compresi immobili, impianti e materiale rotabile da parte del consorzio ferrotramviario Pisa-Livorno. Intervento finanziario regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 31 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Toscana al fine di assicurare la regolarità e l'efficienza dei servizi pubblici di trasporto nel bacino di traffico pisano-livornese, concede al consorzio ferrotramviario Pisa-Livorno il contributo di importo complessivo di L. 600.000.000.

Art. 2.

All'erogazione in unica soluzione del contributo di cui al precedente articolo sarà data esecuzione da parte della giunta regionale, a norma dell'art. 46 dello statuto.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti a lire 600 milioni, è fatto fronte con i fondi di cui al cap. 42300 che viene istituito nel bilancio del corrente esercizio con la variazione di cui al successivo comma.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte « spesa » del bilancio di previsione 1981 sono apportate, per analoghi importi le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 42220. — Provvidenze nel settore dei trasporti pubblici di linea. Contributi intesi a garantire la continuità e l'efficienza dei pubblici servizi di linea in concessione ad enti ed aziende pubbliche o ad imprese private (leggi regionali 7 novembre 1977, numeri 75 e 76; 2 febbraio 1978, numeri 7 e 8; 26 luglio 1978, n. 51) . . . . L. 600.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 42300. — Contributo al consorzio ferrotramviario Pisa-Livorno per il rilevamento di immobili, impianti e materiale rotabile del gruppo di autolinee gestite nel bacino del traffico pisano-livornese della S.p.a. SITA . . . . L. 600.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 22 luglio 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 17 giugno 1981 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 20 luglio 1981.

(6777)

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1981, n. 61.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 17/80.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 7 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il sesto comma dell'art. 10 della legge regionale 15 marzo 1980, n. 17, è soppresso e così sostituito:

La superficie complessiva delle aziende faunistico-venatorie non può superare il 5% del territorio agro-forestale della provincia. E' data facoltà alle amministrazioni provinciali di proporre alla Regione la deroga a tale limite in considerazione di particolari esigenze di ordine produttivo connesse al mantenimento e miglioramento degli ambienti a fini faunistici, ovvero per fatti di rilevante interesse naturalistico.

Limitatamente alla stagione venatoria 1981-82, la deroga di cui al precedente comma è concessa con deliberazione della giunta regionale.

Art. 2.

Il settimo comma dell'art. 10 della legge regionale 15 marzo 1980, n. 17, è soppresso e così sostituito:

La superficie di un'azienda faunistico-venatoria non può essere inferiore a 400 ha. Le aziende faunistico-venatorie non possono essere contigue: fra loro deve intercorrere, di norma, la distanza di mt. 1.000; tale distanza non può comunque essere inferiore a mt. 500. Uguale distanza deve essere rispettata con i confini di strutture faunistiche pubbliche e private in atto al momento della costituzione dell'azienda faunistico-venatoria.

Le aziende faunistico-venatorie che abbiano, nei loro piani faunistici, incluse alcune delle principali specie della grossa selvaggina europea (capriolo, cervo, daino, muflone) possono essere contigue ad altre strutture faunistiche pubbliche.

Art. 3.

Al termine della lettera *c*) del primo comma dell'art. 38 della legge regionale 15 marzo 1980, n. 17, aggiungere:

Analoga sanzione si applica per chi esercita senza autorizzazione la caccia nelle aziende faunistico-venatorie o nelle aree a regolamento specifico.

Art. 4.

L'art. 41 della legge regionale 15 marzo 1980, n. 17, modificato dalla legge regionale 15 maggio 1980, n. 54, è soppresso e così sostituito:

I numeri d'ordine 15 e 16 del titolo II della tariffa annessa alla legge regionale 15 maggio 1980, n. 54, sono così modificati:

Numero d'ordine 15.

Licenza di appostamento di caccia:

a) fisso	L. 20.000
b) fisso ai colombacci	» 40.000
c) fisso ai palmipedi	» 180.000
d) aree allagate artificialmente per appostamenti fissi ai palmipedi, per ogni ha . . .	» 10.000

Nota: gli appostamenti fissi di caccia devono essere autorizzati ogni anno prima dell'uso, previo pagamento della sopra indicata tassa. Sono appostamenti fissi di caccia quelli che presentano le caratteristiche previste dalla presente legge.

Numero d'ordine 16.

Concessione di costituzione azienda faunistico-venatoria, per ogni ha:

tassa di rilascio	L. 8.000
tassa annuale	» 2.000

Nota: la concessione e il rinnovo di azienda faunistico-venatoria sono disciplinati dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968 e dalla presente legge. Le tasse sono ridotte alla misura di 1/10 di quelle dovute quando i territori delle concessioni suddette sono ubicati in ambiti territoriali classificati montani, disagiati o depressi ai sensi della legge regionale 7 settembre 1977, n. 71.

Le tasse devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 29 luglio 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 15 luglio 1981 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 28 luglio 1981.

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1981, n. 62.

Attribuzioni del presidente della giunta regionale in materia di difesa dei boschi dagli incendi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 7 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' di competenza del presidente della giunta regionale la dichiarazione dello stato di grave pericolosità di cui all'art. 9 della legge 1° marzo 1975, n. 47, concernente norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della costituzione e dell'art. 28 dello Statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 1° agosto 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 30 giugno 1981 e vistata dal commissario del Governo il 31 luglio 1981.

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1981, n. 63.

Disciplina delle agevolazioni finanziarie regionali nel settore dell'agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 7 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Finalità

Con la presente legge la regione Toscana persegue la finalità di realizzare un organico sviluppo dell'agricoltura regionale mediante il sistema della programmazione. A tal fine dispone un regime di interventi atti a perseguire l'obiettivo indicato mediante:

l'ammodernamento e il potenziamento delle strutture agricole di produzione;

l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture di trasformazione e commercializzazione nonchè la promozione di tutte le iniziative atte a sviluppare la presenza dei produttori agricoli sul mercato;

l'orientamento ed il sostegno dell'agricoltura nelle zone svantaggiate;

la definizione dei principi e delle procedure degli atti di programmazione nonchè i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni finanziarie in aggiunta a quelle previste dalla legge regionale d'attuazione delle direttive socio-strutturali della Comunità economica europea.

Art. 2.

Beneficiari

Hanno accesso ai benefici disposti dalla presente legge tutti gli operatori agricoli pubblici e privati la cui attività si svolge nella regione Toscana.

Per operatori agricoli si intendono, ai suddetti effetti, tutti i soggetti di diritto pubblico e privato che conducono imprese agricole, ricadenti interamente o prevalentemente nel territorio regionale, impianti cooperativi di raccolta trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonché centri cooperativi di servizio e consorzi di bonifica o di miglioramento.

Accedono alle agevolazioni finanziarie gli interventi previsti dai piani aziendali o interaziendali approvati con le procedure di cui all'art. 17 nonchè gli interventi di cui all'art. 6 approvati con le procedure previste dall'art. 18 in quanto rispondenti alle disposizioni della presente legge ed alle indicazioni del programma regionale di sviluppo agricolo.

Art. 3.

Comitato consultivo

Al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori e dei lavoratori agricoli alle scelte del settore, ogni associazione intercomunale istituisce entro il 31 gennaio 1982 con propria deliberazione un comitato consultivo con i compiti indicati dalla presente legge.

Il comitato consultivo è composto da:

a) il presidente dell'associazione intercomunale o suo delegato con funzioni di presidente;

b) sette rappresentanti delle organizzazioni dei coltivatori diretti;

c) tre rappresentanti delle organizzazioni dei mezzadri e coloni;

d) due rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori dipendenti;

e) due rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole;

f) due rappresentanti degli imprenditori agricoli non coltivatori.

Funge da segretario un dipendente della Associazione intercomunale.

Il comitato ha sede presso l'associazione intercomunale.

I componenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni più rappresentative sul piano nazionale. Nell'ambito delle direttive di attuazione della presente legge, il consiglio regionale stabilisce anche i parametri oggettivi in base ai quali viene determinata la rappresentanza delle citate organizzazioni.

Il comitato esprime il parere a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza dei membri; in caso di parità prevale il voto del presidente.

L'art. 4 della legge regionale 7 settembre 1977, n. 71, è abrogato, le funzioni spettanti al comitato consultivo ivi previste ai sensi della predetta legge sono attribuite ai comitati consultivi istituiti ai sensi della presente legge.

Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10, concernente « Norme urbanistiche transitorie relative alle zone agricole » è così sostituito:

« Al fine di dimostrare la necessità di nuove costruzioni ed il numero di abitazioni da realizzare per gli addetti all'agricoltura, alla domanda di concessione edilizia presentata al comune è allegato il piano di sviluppo di cui al precedente comma o quello previsto dall'art. 17 della legge regionale di disciplina delle agevolazioni finanziarie regionali nel settore dell'agricoltura o, in mancanza il piano di utilizzazione di cui al primo comma corredato del parere dell'associazione intercomunale, sentito il comitato consultivo di cui all'art. 3 della legge regionale sopra menzionata. Successivamente al 31 dicembre 1981 mantengono valore i pareri espressi anteriormente a tale data dal comitato di cui all'art. 4 della legge regionale 7 settembre 1977, n. 71.

Il sesto comma dell'art. 2 della legge regionale 18 ottobre 1977, n. 72, concernente « Istituzione dell'ente toscano di sviluppo agricolo forestale (ETSAF) è così sostituito:

« Al fine di assicurare una maggiore partecipazione delle categorie agricole, i comitati consultivi competenti per territorio (istituiti ai sensi della legge regionale di disciplina delle agevolazioni finanziarie regionali nel settore dell'agricoltura), esprimono un parere sui programmi e progetti di interesse comune elaborati a livello comunale e sovracomunale dall'Ente su committenza regionale ».

La lettera *c*) del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 9 febbraio 1981, n. 15, concernente « Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste e alimentazione » è così sostituita:

c) gli interventi di cui alla legge regionale 7 settembre 1977, n. 71, ivi compresi i piani aziendali, previo parere dei comitati consultivi di cui all'art. 3 della legge regionale di disciplina delle agevolazioni finanziarie nel settore dell'agricoltura.

La lettera *f*) dell'art. 3 della legge regionale 9 febbraio 1981, n. 15, concernente « Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste e alimentazione » è abrogata.

Il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 9 febbraio 1981, n. 15, concernente « Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste e alimentazione », è così sostituito:

« Gli enti di cui all'art. 2 della presente legge nonché quelli di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 52 del 12 giugno 1981 garantiscono la partecipazione delle categorie agricole avvalendosi dei comitati consultivi istituiti ai sensi della legge regionale di disciplina delle agevolazioni finanziarie regionali nel settore dell'agricoltura, analogamente gli altri enti di cui all'art. 3 garantiscono la partecipazione costituendo appositi organi consultivi ».

Titolo II

AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE AGRICOLE

Art. 4.

Regime di intervento

Al fine di promuovere l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agricole è istituito un regime di interventi prevalentemente rivolto alle imprese la cui organizzazione produttiva non è tale da permettere alle Unità lavorative uomo (U.L.U.) in esse occupate un reddito da lavoro comparabile con gli addetti ai settori extragricoli della zona in cui l'impresa si trova.

Il regime di interventi è finalizzato al raggiungimento da parte di dette unità lavorative uomo di un reddito da lavoro comparabile con quello realizzato dai lavoratori addetti ai settori extragricoli della zona in cui ricade l'impresa.

Le provvidenze economiche sono altresì rivolte a quelle imprese che, pur avendo già raggiunto un reddito da lavoro comparabile per le unità lavorative uomo impiegate, hanno necessità di ammodernare le strutture per mantenerlo. In questo caso il regime di incentivazione dovrà prevedere condizioni meno vantaggiose di quelle determinate per le imprese di cui al primo comma del presente articolo.

Il perseguimento degli obiettivi deve avvenire mediante la realizzazione nei tempi definiti dal programma regionale di cui al successivo art. 14 di un piano di sviluppo aziendale o interaziendale che permetta la razionalizzazione dei fattori della produzione, nonché uno sviluppo di produttività conformi alle indicazioni degli atti di programma regionale e sub-regionale.

La definizione di unità lavorativa uomo, nonchè di reddito di lavoro comparabile è quella indicata agli articoli 10 e 11 della legge regionale 7 settembre 1977, n. 71, nonchè dalle modificazioni ed integrazioni successive derivanti dalla disciplina comunitaria.

Art. 5.

Tipologia degli interventi

Gli interventi previsti dai piani aziendali od interaziendali possono riguardare:

miglioramenti fondiari;

miglioramento e potenziamento delle dotazioni;

capitale di conduzione.

Sono classificati miglioramenti fondiari tutti gli interventi volti alla realizzazione di opere ed impianti in grado di recare alle imprese singole ed associate ed alle loro cooperative benefici stabili e duraturi.

Sono assimilati ai miglioramenti fondiari l'acquisto di terreni per la formazione e il consolidamento della proprietà coltivatrice individuale e cooperativa, l'acquisto di aree per la realizzazione di impianti collettivi, stalle sociali e centri interaziendali di allevamento; la costruzione e lo acquisto di impianti collettivi; stalle sociali e centri interaziendali di allevamento, la realizzazione di infrastrutture al servizio di una pluralità di aziende; la dimissione e la trasformazione di passività onerose dovute a debiti fondiari.

Sono classificati interventi per il miglioramento e per il potenziamento delle dotazioni aziendali gli acquisti di bestiame di pregio, ivi compreso quello destinato all'ingrasso; gli acquisti di attrezzature, macchine ed apparecchiature, per l'attività agricola e zootecnica e per le attività ad esse connesse.

Per capitali di conduzione si intendono le necessità finanziarie occorrenti per la gestione delle imprese agrarie singole od associate e per l'utilizzazione, trattamento, trasformazione e vendita anche in forma collettiva dei loro prodotti, nonché le necessità finanziarie occorrenti per le anticipazioni ai soci conferenti nel caso di utilizzazione, trattamento, trasformazione e vendita collettiva delle loro produzioni.

Il programma regionale di cui al successivo art. 14 indica i criteri di intervento e le quote degli stanziamenti di bilancio che possono essere utilizzate per la concessione delle agevolazioni relative agli interventi di cui al primo comma.

Art. 6.

Interventi speciali per il miglioramento ed il potenziamento delle dotazioni e per l'acquisizione di capitali di conduzione

Limitatamente agli interventi relativi al miglioramento e al potenziamento delle dotazioni aziendali ed all'acquisizione di capitale di condizione, il programma regionale degli interventi in agricoltura può disciplinare la concessione di agevolazioni finanziarie agli imprenditori singoli e associati e loro cooperative, quando i richiedenti non siano ancora in grado di raggiungere per intero gli obiettivi del programma regionale mediante la predisposizione di un piano aziendale o interaziendale. In tal caso, gli interventi, per essere ammessi alle agevolazioni previste, dovranno comunque tendere al miglioramento della produttività aziendale.

Il programma regionale provvede alla individuazione degli interventi di cui al comma precedente e determina i criteri per la concessione delle relative agevolazioni.

Il programma fissa inoltre le quote massime degli stanziamenti di bilancio che possono essere utilizzate ai fini della applicazione del presente articolo.

Art. 7.

Investimenti collettivi

Le associazioni di produttori agricoli costituite anche in forma semplice riferibile all'agricoltura di gruppo, nonchè quelle costituite in forma cooperativa, che presentino un piano interaziendale per lo sviluppo zootecnico, possono beneficiare di un particolare regime di interventi qualora realizzano opere a carattere collettivo, volte alla migliore utilizzazione ed al miglioramento delle terre e dei pascoli.

I benefici di cui al comma precedente possono essere concessi anche a quei soggetti che realizzano centri interaziendali o cooperativi di meccanizzazione o organiche opere irrigue a carattere interaziendale che permettano la migliore utilizzazione delle acque e del suolo.

Per le opere di cui ai commi precedenti possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 30 % della spesa ammissibile elevabile al 50 % nelle zone montane o svantaggiate e mutui integrativi a tasso agevolato fino alla concorrenza della spesa ammessa.

Art. 8.

Premi

Al fine di indirizzare le produzioni agricole e zootecniche verso gli obiettivi del programma regionale possono essere concessi premi di orientamento.

Premi possono anche essere finalizzati a favorire l'avviamento di cooperative di conduzione costituite in prevalenza da giovani di età compresa fra i 18 ed i 35 anni, che abbiano in corso di realizzazione un piano per lo sviluppo dell'attività agricola. I premi possono essere concessi, per ogni socio, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, per non più di tre anni; l'importo annuale non potrà essere superiore al 50 % della retribuzione annuale dei salariati agricoli vigente al primo gennaio dell'anno cui si riferisce.

Al fine di favorire la permanenza ed il ritorno all'attività agricola delle forze giovanili, i premi di cui al comma precedente possono essere concessi anche ai coltivatori diretti ed ai mezzadri ed ai loro coadiuvanti in forma stabile e permanente di età compresa fra i 18 e 35 anni la cui azienda abbia avuto approvato un piano per lo sviluppo dell'attività agricola e che si pongono gli obiettivi per i quali il programma regionale prevede premi di orientamento di cui al primo comma.

I premi di cui al presente articolo sono disciplinati dal programma regionale e sono concessi dalle associazioni intercomunali previo parere del Comitato consultivo di cui al precedente art. 3.

Art. 9.

Regime di incentivazione

Le imprese i cui piani di sviluppo siano stati approvati ai sensi del presente titolo possono beneficiare dei seguenti interventi:

concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per gli interventi globalmente necessari per l'attuazione del piano di sviluppo, ovvero contributi in conto capitale computati in base all'attualizzazione del concorso sugli interessi dei mutui;

contributi in conto capitale qualora il programma regionale di sviluppo preveda questa forma di incentivazione per l'orientamento specifico dell'impresa;

concorso nel pagamento degli interessi per i prestiti di dotazione e conduzione.

Il regime d'incentivazione è disciplinato, relativamente ai livelli massimi di intervento, dalle disposizioni comunitarie in materia.

Resta fermo il principio di operare con i livelli massimi di incentivazione nei confronti degli operatori che dimostrino di raggiungere, nell'arco di operatività del piano, l'obiettivo della perequazione dei redditi dei lavoratori addetti, con quelli dei lavoratori extra-agricoli della zona.

Art. 10.

Priorità

I benefici previsti dal presente titolo vengono concessi con priorità alle imprese diretto coltivatrici singole ed associate, alle cooperative, alle imprese che assicurano l'immissione nell'at-

tività agricola di giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, nonché alle imprese che comunque garantiscono uno stabile aumento dell'occupazione aziendale.

Il programma regionale di sviluppo rende esplicita detta priorità assegnando quote di finanziamento per tipologia di impresa e graduando i benefici a cui dette imprese possono accedere.

Titolo III

POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI

Art. 11.
Regime di intervento

Per facilitare l'accesso al mercato dei prodotti agricoli, nonché per agevolare l'acquisizione da parte dei produttori agricoli del valore aggiunto che si forma nel trasferimento delle produzioni al mercato, è istituito un regime di interventi destinati a sviluppare ed a razionalizzare le imprese che si occupano del trattamento, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli.

A tal fine sono ammessi al finanziamento progetti di investimenti pubblici e privati relativi ad attrezzature destinate in particolare:

a) alla razionalizzazione e sviluppo del magazzinaggio, del condizionamento e della trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici;

b) al miglioramento dei circuiti di commercializzazione;

c) ad una migliore conoscenza dei dati relativi ai prezzi ed alla loro formazione sui mercati dei prodotti agricoli e zootecnici.

La domanda di finanziamento del progetto deve essere corredata da un piano di sviluppo che permetta tra l'altro di verificare, per il comparto cui si riferisce:

la reale e permanente partecipazione dei produttori agricoli ai benefici economici prodotti dall'iniziativa progettuale anche tramite impegni di conferimento o contratti a lungo termine;

l'ambito territoriale interessato al progetto;

le prospettive di consolidamento o espansione del comparto;

gli eventuali effetti di razionalizzazione del sistema distributivo.

Il piano di sviluppo dovrà altresì uniformarsi per gli altri aspetti a quanto previsto all'art. 16.

Art. 12.
Regime di incentivazione

Le iniziative ammesse ai benefici del presente titolo possono godere delle seguenti agevolazioni finanziarie:

concorso negli interessi sui mutui contratti per gli interventi globalmente necessari per la realizzazione dei progetti;

contributi in conto capitale in alternativa o integrazione a precedente intervento in misura pari alla attualizzazione del concorso massimo ammissibile sugli interessi.

Possono essere ammessi a contributo anche i maggiori oneri incontrati nella realizzazione delle opere per effetto del documentato aumento dei costi.

Il programma regionale di sviluppo definisce il limite massimo dei benefici concedibili per comparto di tipologia di iniziativa e ne gradua l'ammontare in rapporto al tipo d'impresa tenute presenti le priorità di cui al successivo articolo 14.

Il limite massimo dell'erogazione finanziaria non può comunque superare quanto previsto dalle disposizioni comunitarie per iniziative analoghe.

Art. 13.
Integrazione particolare per le cooperative

Al fine di favorire un più ampio ricorso all'autofinanziamento delle iniziative cooperative tramite una più consistente partecipazione dei soci al capitale sociale, è disposto un intervento eccezionale e transitorio.

Detto intervento si applica alle cooperative che per la realizzazione dei progetti di cui al presente titolo dimostrino un ricorso all'autofinanziamento tramite l'aumento del capitale sociale sottoscritto e versato. L'intervento consiste in un contributo in conto capitale d'importo pari all'aumento del capitale sociale e comunque non superiore al 50% della differenza tra la spesa di realizzazione dell'opera e l'importo massimo del contributo.

Detto intervento, graduabile dal programma regionale per i diversi comparti, si applica per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Titolo IV

PROGRAMMAZIONE

Art. 14.
Programma regionale degli interventi in agricoltura contenuti

Il programma regionale degli interventi in agricoltura attua gli indirizzi del programma regionale di sviluppo economico di cui all'art. 48 dello statuto, e tiene inoltre conto degli atti della programmazione nazionale, regionale e locale, in armonia con le norme di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con le altre disposizioni delle leggi statali e regionali concernenti gli strumenti e le procedure della programmazione. In questo quadro, anche con riguardo alla situazione ambientale socio-economica del territorio, nonchè ai sistemi infrastrutturali esistenti, il programma regionale degli interventi in agricoltura fissa gli obiettivi di sviluppo rispetto ai quali la verifica di conformità è condizione per l'approvazione dei piani aziendali ed interaziendali.

A questi effetti, il programma regionale degli interventi in agricoltura, con disposizioni anche differenziate per le diverse aree del territorio regionale, determina:

a) gli obiettivi globali di sviluppo alla realizzazione dei quali devono rivolgersi i piani aziendali e interaziendali, le relative priorità e criteri di valutazione;

b) i tipi di intervento che possono essere agevolati finanziariamente ai sensi della presente legge; i criteri per la valutazione di congruità degli interventi rispetto agli obiettivi di cui al punto *a*);

c) la natura e la misura delle agevolazioni finanziarie concedibili per ognuno degli interventi di cui al punto *a*); modalità e termini per la liquidazione delle agevolazioni;

d) l'ammontare minimo o massimo degli interventi per i quali possono essere concesse le agevolazioni anche con differenziazioni per categorie di imprese ed obiettivi progettuali;

e) i criteri per la formulazione dei piani aziendali ed interaziendali; la documentazione da presentare a corredo delle domande per lo svolgimento dell'istruttoria dei piani aziendali e interaziendali, nonchè degli interventi di cui al precedente art. 6;

f) i criteri per la vigilanza sull'attuazione dei piani e sui singoli interventi da essi previsti, nel quadro determinato dalle disposizioni di cui al successivo art. 19;

g) i criteri e le modalità per gli interventi di assistenza tecnica agli operatori agricoli, nonchè la misura e le forme degli eventuali finanziamenti a riguardo.

Art. 15.
Programma regionale degli intervenuti in agricoltura collegamenti con il bilancio regionale e procedure

Il programma regionale degli interventi in agricoltura dispone per un arco di tempo pari a quello del bilancio pluriennale della Regione e assume come riferimento finanziario le disponibilità recate da tale bilancio. Di queste disponibilità provvede alla ripartizione per aree intercomunali in relazione agli obiettivi di sviluppo prestabiliti.

In attesa della disciplina regionale generale delle procedure e degli organi della programmazione, il programma è predisposto con la collaborazione delle province, previa consultazione con gli altri enti locali, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli, con le organizzazioni professionali agricole dei coltivatori diretti e degli agricoltori e con le associazioni cooperative.

Il programma è approvato, con deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta, entro il 31 dicembre di ogni anno.

In sede di approvazione annuale; è data facoltà di apportare modifiche alle disposizioni approvate con il programma dell'anno precedente.

Il programma regionale degli interventi in agricoltura è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana a norma della legge regionale n. 12 del 23 gennaio 1981.

Art. 16.

Piani aziendali ed interaziendali - Contenuti

Ferma restando ogni più dettagliata indicazione del programma regionale degli interventi in agricoltura ai sensi del secondo comma dell'art. 14, i piani aziendali ed interaziendali devono basarsi su una impostazione tecnico-economica che, muovendo dalla descrizione della situazione in atto, individui gli obiettivi di sviluppo che potranno essere raggiunti alla scadenza del piano la cui durata è espressamente stabilita.

Per i piani la cui realizzazione richiede un periodo superiore a quello del programma regionale degli interventi in agricoltura, l'applicazione della presente legge è consentita ai fini dell'attuazione di obiettivi intermedi individuati dai piani stessi, in tempi non superiori al periodo di validità del predetto programma regionale.

Il piano prevede inoltre distintamente i singoli interventi necessari per la sua attuazione, con i relativi dati progettuali, i tempi di acquisizione dei beni e di realizzazione delle opere, dei lavori e delle operazioni, le modalità del finanziamento e la misura delle agevolazioni finanziarie richieste in conformità delle indicazioni del programma regionale degli interventi.

Titolo V

PROCEDURE

Art. 17.

Approvazione dei piani

La domanda con la quale si fa richiesta di accedere alle agevolazioni finanziarie ed il piano sono presentati in duplice copia, al comune nel cui territorio vengono effettuati integralmente o prevalentemente gli interventi programmati. Qualora il piano preveda in tutto od in parte richieste di agevolazioni creditizie, la domanda ed il piano stesso sono presentati anche all'istituto di credito prescelto per il finanziamento, che provvede, entro trenta giorni, ad inviare alla competente associazione intercomunale il parere di cui al successivo quarto comma.

La domanda è corredata di una dichiarazione, sottoscritta ed autenticata nei modi di legge, attestante sotto la espressa responsabilità dei dichiaranti che ogni dato fornito corrisponde a verità e può essere accertato. La domanda ed il piano sono inviati mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero presentati direttamente al comune che ne rilascia ricevuta.

Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda il comune esprime il proprio parere sul piano aziendale od interaziendale, con riferimeneto agli aspetti urbanistici, ambientali, igienico-sanitari e comunque connessi con l'utilizzazione del territorio, e lo trasmette all'associazione insieme ad una copia della domanda e del piano.

L'associazione intercomunale accerta la rispondenza dei piani ricevuti con il programma regionale di cui all'art. 14, e con i programmi e piani zonali, valuta la congruità delle spese preventivate in relazione ai singoli interventi ed agli obiettivi del piano, può richiedere agli operatori interessati ulteriori notizie, elementi e dati integrativi nonché modifiche e rettifiche del piano. Per i piani che contengono richieste di agevolazioni creditizie, è acquisito in via preventiva un parere sugli aspetti economico-finanziario dell'istituto di credito prescelto per gli effetti di cui al primo comma.

Qualora nella fase istruttoria si provveda ad effettuare modifiche sostanziali al piano, l'associazione intercomunale ne dà notizia al comune ed all'istituto di credito eventualmente interessato, che hanno facoltà, per quanto di competenza, di apportare modifiche od integrazioni ai pareri in precedenza espressi.

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o dal completamento della documentazione, l'associazione intercomunale invia le risultanze istruttorie al comitato consultivo, che entro i successivi trenta giorni esprime ed invia il parere prescritto.

L'associazione intercomunale delibera con un unico atto per tutti i piani aziendali ed interaziendali, per i quali si sia espresso il comitato consultivo, che risultino istruiti alle date del 28 febbraio, 30 giugno e 31 ottobre. Il provvedimento è preso entro trenta giorni dalle date prescritte; si prescinde dal parere del comitato consultivo che non sia stato inviato entro il termine previsto. L'associazione intercomunale può disattendere il parere espresso dal comune esclusivamente con motivazioni riferite alla presente legge, al programma regionale, ai programmi e piani zonali, in atto alla data di approvazione dei piani e dei programmi di investimento, ed ai limiti delle disponibilità finanziarie ripartite ai sensi dell'art. 15 primo comma.

Per i piani approvati, l'associazione intercomunale provvede alla contestuale concessione delle agevolazioni finanziarie relative ai singoli interventi previsti dai piani stessi ed a dare immediata comunicazione dei provvedimenti adottati agli operatori interessati ed ai comuni e, ove occorra, gli istituti di credito prescelti per il finanziamento.

Varianti sostanziali ai piani approvati e per i quali sono state concesse le agevolazioni finanziarie possono essere ammesse solo eccezionalmente e per giustificati motivi. Esse sono autorizzate dalla associazione intercomunale sentito il comitato consultivo e il comune interessato, e devono comunque risultare compatibili con gli obiettivi del piano aziendale già approvato, con il programma regionale degli interventi in agricoltura, con i programmi e piani zonali e con il tipo delle agevolazioni già concesse.

I piani meritevoli che per mancanza di disponibilità finanziaria non siano stati approvati entro le scadenze previste sono ripresi in esame entro e non oltre i tre successivi quadrimestri.

Ogni anno, entro il 31 ottobre, le associazioni intercomunali approvano e inviano alla giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma regionale degli interventi in agricoltura per le aree di rispettiva competenza.

Art. 18.

Richieste di agevolazioni per gli interventi di cui all'art. 6

Le domande per ottenere le agevolazioni relative agli interventi di cui al precedente art. 6 sono presentate direttamente alle associazioni intercomunali le quali, per quanto attiene alle richieste di agevolazioni contributive, procedono a deliberare le concessioni entro quaranta giorni, sentito il comitato consultivo.

Per la richiesta di agevolazioni creditizie le domande sono presentate anche all'istituto di credito prescelto per il finanziamento che potrà procedere alla concessione dei prestiti previo nulla-osta da rilasciare entro quaranta giorni da parte dell'associazione intercomunale, sentito il comitato consultivo.

Il programma regionale degli interventi in agricoltura di cui all'art. 14 della presente legge fisserà gli importi ed i soggetti beneficiari per i quali le agevolazioni creditizie di cui al presente articolo possono essere erogate anche con emissione diretta dagli istituti di credito.

Art. 19.

Controlli e decadenze

L'associazione intercomunale esercita la vigilanza sull'attuazione dei piani per i quali sono state concesse le agevolazioni finanziarie e provvede in particolare alla verifica del raggiungimento degli obiettivi in forza dei quali i piani sono stati approvati.

A tali effetti, è fatto obbligo agli operatori interessati di presentare, secondo le modalità stabilite dall'associazione intercomunale:

a) resoconti annuali sullo stato di attuazione del piano, per tutta la durata del medesimo;

b) una relazione conclusiva sui risultati complessivi raggiunti entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la realizzazione dei piani.

L'associazione intercomunale sentito l'interessato, pronuncia la decadenza da tutte le agevolazioni finanziarie, concesse ancorché in tutto o in parte già liquidate, qualora:

a) le agevolazioni finanziarie siano state distolte dalle finalità per le quali furono concesse;

b) siano state fornite indicazioni non veritiere tali da indurre in errore l'amministrazione;

c) gli interventi previsti siano rimasti inattuati nei tempi stabiliti senza giustificato motivo;

d) non siano stati adempiuti gli obblighi di cui al secondo comma nonostante apposita diffida a provvedere entro i termini all'uopo assegnati;

e) non siano stati raggiunti gli obiettivi del piano per causa imputabile all'operatore agricolo o ad altri da lui aventi causa.

In caso di decadenza delle agevolazioni l'operatore agricolo o altri da lui aventi causa sono tenuti alla restituzione delle somme ricevute in prestito o in contributo comprensive degli interessi.

Art. 20.

Coordinamento con la normativa statale e comunitaria Interventi diretti della Regione

Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale e comunitaria.

Gli interventi in agricoltura previsti dalla normativa statale e comunitaria sono coordinati con gli interventi e gli obiettivi della programmazione regionale, nei limiti delle competenze legislative regionali.

Per il perseguimento degli obiettivi del programma di cui all'art. 14, la Regione ha inoltre facoltà di provvedere ad effettuare interventi diretti secondo le norme vigenti.

Art. 21.

Abrogazione

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1982.

Con la suddetta data cessa di avere applicazione ogni altra disposizione legislativa concernente interventi finanziari della Regione a favore di soggetti pubblici e privati per interventi rivolti allo sviluppo e al potenziamento dell'agricoltura e delle attività connesse.

Restano comunque in vigore le disposizioni legislative relative al fondo regionale per le fideiussioni, al fondo regionale di garanzia; agli interventi straordinari per calamità naturali e avversità atmosferiche a carattere eccezionale; all'assistenza tecnica; alla difesa fitosanitaria; alla legge 1° giugno 1977, n. 285, per l'occupazione giovanile; alla legge regionale 3 novembre 1979, n. 53 e alla legge regionale 16 aprile 1980, n. 29, per la rimessa a coltura dei terreni incolti od insufficientemente coltivati; alle leggi ed agli atti amministrativi espressamente attuativi di disposizioni comunitarie.

Mantengono comunque efficacia, anche successivamente al 1° gennaio 1982, ai fini dell'erogazione, le obbligazioni e gli atti di concessione di agevolazioni finanziarie già emessi dai competenti organi regionali ai sensi delle vigenti disposizioni o dai coordinatori degli uffici provinciali della agricoltura foreste e alimentazione delegati ai sensi della legge regionale 22 agosto 1977, n. 56.

Sono abrogate inoltre le norme di cui all'art. 7 della legge regionale 5 giugno 1975, n. 67.

Art. 22.

Finanziamento e imputazione della spesa

La presente legge di spesa a carattere ricorrente fa rinvio alle leggi di bilancio per la relativa copertura finanziaria.

Essa autorizza:

a) la iscrizione nel bilancio pluriennale, per il complessivo periodo considerato da tale bilancio, di previsioni di spesa inerenti l'attuazione del programma regionale degli interventi di cui all'art. 14, secondo le specificazioni a tal titolo previste dagli atti della programmazione regionale, ovvero secondo le quantificazioni di carattere programmatico da prendersi dal consiglio regionale in sede di approvazione dello stesso bilancio pluriennale;

b) l'iscrizione di previsioni di spesa nel bilancio annuale e per le singole annualità del bilancio pluriennale tenuto conto delle relative indicazioni dei piani aziendali o interaziendali, così come approvati ai sensi dell'art. 17, nonché degli interventi di cui all'art. 6 della presente legge.

Norma finale

Il consiglio regionale, entro il 1° gennaio 1982, approva le direttive di attuazione della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 1° agosto 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 1° luglio 1981 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 31 luglio 1981.

(6778)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1981, n. 15.

Adeguamento dei gettoni di presenza dei presidenti e dei componenti delle commissioni di assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica costituite nel territorio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 70 *del* 16 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al presidente e ai componenti di ciascuna delle commissioni per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, costituite ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, è corrisposta, rispettivamente, un'integrazione del gettone di presenza di L. 10.000 e L. 5.000 per ogni seduta, intendendosi per seduta il complesso dei lavori e delle operazioni svolte nell'arco di una giornata anche se in tempi frazionati regolarmente e validamente verbalizzati ai fini per i quali l'organo è costituito.

Il gettone di presenza e la integrazione di cui al comma precedente non competono ai dipendenti regionali nei confronti dei quali si applica la normativa prevista dall'art. 80 della legge regionale 1° giugno 1980, n. 47.

L'integrazione del gettone di presenza di cui al primo comma è a carico del bilancio regionale, fermo restando che lo ammontare del gettone previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, resta a carico dei comuni.

L'integrazione del gettone di presenza di cui al primo comma è corrisposta dagli istituti autonomi per le case popolari. La giunta regionale provvede al rimborso, a scadenza trimestrale, delle somme erogate dietro presentazione di idonea e regolare documentazione.

Art. 2.

Per il finanziamento degli oneri previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1981, la spesa di L. 30.000.000; per ciascuno degli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma precedente si provvede:

a) per l'anno 1981 con i fondi stanziati a carico del capitolo 1340120 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1981;

b) per gli anni successivi, con i fondi previsti nel capitolo 1340120 del bilancio pluriennale 1981-83 adottato con l'art. 83 della legge regionale 11 maggio 1981, n. 11.

Al pagamento delle spese di cui al primo comma del presente articolo si provvede, per l'anno 1981, con i fondi a carico del cap. 1340120 e per gli anni successivi con i fondi a carico del capitolo corrispondente.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 49 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 13 luglio 1981

MASSI

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1981, n. **16**.
Promozione delle attività culturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 70 *del* 16 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità della legge

La regione Marche, in attuazione dell'art. 5 dello statuto e in attesa delle riforme previste dall'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, promuove le attività e iniziative culturali, favorendone la libera espressione e la più ampia diffusione nel territorio regionale.

In concorso con lo Stato e gli enti locali, la Regione sostiene i programmi dei comuni e ne asseconda l'iniziativa con particolare riguardo alle manifestazioni di interesse regionale e nazionale.

La Regione favorisce altresì la diffusione di centri culturali polivalenti operando per una qualificata e diffusa iniziativa fondata sulla libertà di espressione, tesa alla più ampia circolazione delle idee e alla pluralità dei centri produttivi ed organizzativi.

Favorisce infine la creazione e il potenziamento di iniziative di produzione, di ricerca e di sperimentazione e lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione.

Art. 2.
Attività di prosa

La Regione favorisce lo sviluppo e la diffusione dell'attività di prosa, partecipando in particolare al finanziamento dell'associazione teatrale degli enti locali marchigiani promossa dalla ANCI e dall'UPI regionali e delle manifestazioni teatrali di rilevante prestigio e di riconosciuto interesse culturale regionale, nazionale e internazionale.

Art. 3.
Attività musicali

La Regione favorisce i programmi nel settore lirico e sinfonico e concorre al finanziamento di:

a) teatri di tradizione delle Marche riconosciuti ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800, in proporzione ai rispettivi bilanci e al raggio di incidenza delle stagioni da essi organizzate;

b) complessi orchestrali, corali e di balletto di interesse regionale a carattere professionale, stabili o semistabili, aventi sede nel territorio regionale, preferibilmente in rapporto funzionale con conservatori e scuole musicali della Regione.

c) manifestazioni musicali di rilevante prestigio e di riconosciuto interesse culturale regionale e nazionale.

Art. 4.
Cinema e audiovisivi

La Regione, al fine di diffondere la cultura cinematografica e promuovere la comunicazione audiovisuale:

a) partecipa al finanziamento di manifestazioni e rassegne qualificate a livello nazionale o internazionale e comunque di riconosciuto interesse regionale;

b) favorisce, con propri finanziamenti in concorso con enti locali e istituzioni culturali autonome, la costituzione di una cineteca regionale;

c) favorisce, anche con propri finanziamenti, la formazione di circuiti cinematografici pubblici e privati e comunque non commerciali, atti a diffondere e qualificare la cultura cinematografica.

Art. 5.
Attività culturali di interesse locale

La Regione, al fine di incrementare le attività culturali di interesse locale promosse da enti, istituzioni, cooperative, associazioni o altri soggetti, predispone annualmente un piano di finanziamento di attività culturali nei comuni marchigiani, sulla base di proposte deliberate dai rispettivi consigli.

Art. 6.
Iniziative culturali diverse

Nel piano di cui all'art. 7 sono altresì indicati i contributi attraverso i quali la Regione concorre al finanziamento di attività culturali di indiscusso prestigio e di evidente interesse regionale e nazionale non rientranti nei precedenti articoli promosse da enti, istituzioni, cooperative e associazioni.

La Regione contribuisce inoltre finanziariamente alla valorizzazione di iniziative, manifestazioni e rassegne di interesse non esclusivamente locale che rievochino aspetti della tradizione e del costume marchigiani.

Art. 7.
Programmazione degli interventi e piano di riparto

I soggetti interessati a ottenere i finanziamenti e i contributi ai sensi della presente legge, sono tenuti a farne domanda motivata e documentata alla giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno, a pena di decadenza.

Il consiglio regionale approva il piano di riparto, articolato nei settori indicati nei precedenti articoli e predisposto entro il 30 novembre dalla giunta regionale, sentito il parere della consulta regionale per i beni culturali, istituita con legge regionale 30 dicembre 1974, n. n. 53, che viene denominata « Consulta regionale per i beni e le attività culturali ».

I contributi assegnati ai comuni, ai sensi del precedente art. 5, sono erogati, in unica soluzione, a seguito dell'approvazione del piano di riparto.

I contributi concessi a soggetti diversi per le attività di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 6 sono erogati ai comuni a consuntivo dell'iniziativa svolta e agli altri soggetti destinatari previa presentazione, da parte degli stessi, di una dettagliata relazione, a firma del legale rappresentante, sull'attività svolta, con la specificazione dei dati contabili da cui si ricavi il corretto utilizzo del contributo.

Art. 8.
Disposizioni transitorie

La scadenza per la presentazione delle domande per il finanziamento di iniziative o programmi svolti o da svolgere nel biennio 1980-81, prevista dal primo comma del precedente articolo, è fissata, limitatamente all'anno in corso, al quarantacinquesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

La giunta regionale, limitatamente all'anno 1981, tenuto conto delle domande pervenute, propone al consiglio regionale, entro i successivi quarantacinque giorni, il piano di riparto dei contributi.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

Per il finanziamento degli interventi e delle attività previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1981 la spesa di lire 2.700 milioni; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita annualmente con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi e con le modalità di cui all'art. 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25.

Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede:

a) per l'anno 1981, mediante riduzione per lire 2.700 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo la presentazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti all'esercizio delle funzioni normali », partite n. 11 e n. 12 dell'elenco n. 2;

b) per gli anni successivi, mediante impiego di una quota parte del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese previste dalla presente legge sono iscritte:

1) per l'anno 1981, a carico del cap. 4112105 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno con la seguente denominazione « Spese e contributi per la ricerca, la promozione e lo sviluppo delle attività culturali e particolarmente nei settori teatrale, musicale, cinematografico e audiovisuale, nonchè per le manifestazioni di carattere folkloristico » con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 2.700 milioni;

2) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 13 luglio 1981

MASSI

(6816)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100813330)